

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONNELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1961

Ordinamento dello stato civile

PARTE I

Conservazione dei registri di stato civile presso le cancellerie dei tribunali - Inconvenienti del sistema attuale e necessità di una riforma - Traduzione in microfilm degli atti - Uffici microfotografici - Attrezzatura tecnica - Rinvio al regolamento.

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, regola la tenuta e la conservazione degli atti dello stato civile.

Il suddetto decreto sancisce l'obbligo per il Ministero di grazia e giustizia di conservare presso le cancellerie di tribunale una copia del tutto conforme a ciascun atto di stato civile, riguardante i cittadini della circoscrizione giudiziaria.

I comuni debbono pertanto compilare gli atti in doppio originale, uno per il proprio ufficio di stato civile, l'altro per l'invio alla cancelleria del tribunale.

Detto invio viene effettuato all'inizio di ogni anno e comprende uno degli originali dei registri di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte, dell'anno precedente, nonché gli allegati agli atti di cui innanzi. Tra detti allegati è compreso il registro delle pubblicazioni di matrimonio che esiste in un solo originale.

Alle cancellerie spetta poi di apporre sui registri, già depositati presso di esse, le annotazioni sopravvenute, riguardanti le variazioni di stato civile delle persone.

Ogni registro contiene in media 200 atti mentre le annotazioni appostevi possono ascendere a circa 200-300 (per registro).

Tale sistema attribuisce agli organi del tribunale (procuratori della Repubblica e cancellieri) complessi ed onerosi compiti di sorveglianza, controllo, conservazione, ricerca di registri negli archivi per apposizione di annotazioni, rilascio di copie e certificati, eccetera.

Il numero dei registri e degli atti da conservare ha già raggiunto cifre elevatissime ed è destinato ad aumentare col tempo sia in rapporto alla crescita costante della popolazione sia per i sempre più numerosi eventi che investono la vita di ogni singolo cittadino, nell'andare del tempo.

I principali svantaggi dell'attuale sistema sono i seguenti:

1) l'enorme ingombro degli archivi giudiziari provocato dagli atti e dalle annotazioni trasmessi, in continuo incremento per le cause sopra indicate, con conseguente necessità di occupare sempre nuovi e più vasti

locali e con crescente difficoltà di organizzare l'attività di conservazione;

2) il pericolo di distruzione degli atti ad opera di muffe, insetti, umidità, incendi od altri eventi;

3) la materiale difficoltà e spesso impossibilità di effettuare l'apposizione delle annotazioni sugli atti, a causa della laboriosa ricerca dei registri negli archivi, nonché la necessità di impiegare per detti compiti numeroso personale che viene distolto dalle sue principali funzioni, per le quali, spesso, risulta inadeguato, pur dedicandovisi intieramente.

Gli atti attualmente giacenti presso gli archivi delle cancellerie ascendono ad 873 milioni di cui circa 640 milioni costituiti da allegati; lo spazio occupato da essi è di 873 mila metri cubi con un aumento annuo di 11.000 metri cubi, corrispondenti a circa 11 milioni di nuovi atti e la spesa complessiva, tra valore degli immobili occupati, perdita di interessi — calcolati prudenzialmente al 5 per cento annuo per il mancato investimento dei medesimi immobili — e onere del trasporto dei registri dai comuni ai tribunali, arriva ad un totale di 160 milioni di lire all'anno, suscettibili di aumento continuo e notevole.

Mantenendo l'attuale sistema è inevitabile che tra non molto si determini una completa paralisi del servizio presso le cancellerie dei tribunali, per insufficienza del personale e la vastità crescente dei compiti.

È anche inevitabile che il problema dei locali giudiziari, già tanto grave e pressante, si aggravi ulteriormente in modo irrimediabile.

Allo scopo di impedire il verificarsi di queste conseguenze e di eliminare, in un secondo tempo, quelle già prodottesi, è parso necessario indirizzare la soluzione del problema verso una riduzione dello spazio destinato agli archivi.

La soluzione proposta consiste nella traduzione in microfilm degli atti e delle annotazioni, previa unificazione dei moduli di queste ultime.

La traduzione in microfilm, come dimostrano le prove sperimentali già eseguite, è

tecnicamente possibile. Essa viene correntemente eseguita con apposite pellicole per microfilm, ininfiammabili, del formato 24 x 36, riducibile a formati minori con una suddivisione a metà del fotogramma nella ripresa fotografica.

Il problema principale, affrontato e risolto, è quindi quello della traduzione microfotografica degli atti e delle annotazioni.

Si è prevista poi l'istituzione, presso ogni tribunale, di uffici microfotografici, dotati dell'attrezzatura tecnica necessaria per la lettura, lo sviluppo e la conservazione degli atti microfotografati in apposite scaffalature metalliche.

Ovviamente non si sono formulate norme specifiche nè per quanto concerne la traduzione microfotografica nè per l'attrezzatura degli uffici. La legge fondamentale sullo stato civile non è infatti la sede adatta per la formulazione di queste disposizioni, che trovano la loro giusta collocazione in un regolamento.

PARTE II

CAPO I

Traduzione microfotografica degli atti - Organi, termini e modalità - Nuovo regolamento dei casi di smarrimento o distruzione dei registri di stato civile.

Le norme fondamentali del procedimento di traduzione microfotografica sono state inserite dopo il titolo secondo del vigente ordinamento, che è stato scisso. Da questa scissione è nato un nuovo titolo, il quarto, che concerne la distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, mentre il secondo si limita ora a contenere le norme generali sui registri e sugli atti dello stato civile.

Tra questi due titoli è stato inserito il titolo terzo che reca: « norme relative alla traduzione microfotografica ed alla conservazione degli atti dello stato civile ».

Detta sistemazione risulta la più coerente ed organica.

Innanzitutto vengono le norme sulla tenuta dei registri, la formazione degli atti,

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la ricezione degli stessi nei registri, la chiusura di questi, eccetera. Successivamente vengono le disposizioni relative alla traduzione in microfilm ed alla conservazione delle copie microfilmate ed infine le ipotesi eccezionali di smarrimento o distruzione dei registri e degli atti.

Le norme sulla traduzione microfotografica sono comprese negli articoli dal 33 al 36 incluso.

L'articolo 33 stabilisce il principio generale che i registri dello stato civile, dopo essere stati depositati negli archivi del comune, debbono essere tradotti in microfilm.

L'articolo 34 designa gli organi competenti per tale operazione, ed istituisce i menzionati uffici microfotografici.

L'articolo 35 fissa il termine per effettuare la traduzione in microfilm presso ogni singolo comune del circondario.

Detto termine è costituito dal 15 maggio di ciascun anno, da considerarsi come data ultima.

La disposizione è stata così formulata in considerazione del fatto che la traduzione in microfilm deve avvenire dopo le verifiche sui registri compiute dal pretore, in base alle vigenti disposizioni che il disegno di legge ha sostanzialmente conservato; verifiche che debbono compiersi entro il mese di gennaio ma che spesso, per esigenze di altri servizi, si effettuano in un termine più lungo.

Si è altresì considerato l'alto numero dei comuni esistente in ciascun circondario nonché la necessità di procedere alle operazioni di traduzione in microfilm con la massima precisione ed accuratezza, incompatibili con una rapidità eccessiva.

Il termine non poteva ovviamente essere perentorio ma questo non toglie che dovrà essere rigorosamente osservato e che, quando sarà possibile, la traduzione in microfilm dovrà effettuarsi senza attendere la prossimità della sua scadenza.

Il medesimo articolo 35 prevede la redazione di un verbale attestante l'avvenuta traduzione microfotografica e contenente tutte le indicazioni relative ai registri ed agli atti microfilmati.

Il verbale è redatto dal cancelliere sotto la cui vigilanza sono state effettuate le operazioni di traduzione microfotografica ed è sottoscritto dal medesimo e dall'ufficiale dello stato civile. Detto verbale è redatto in duplice originale: un originale è depositato presso il tribunale e l'altro presso l'ufficio di stato civile.

L'articolo in esame sancisce il carattere di pubblica funzione dell'operazione di traduzione microfotografica.

L'articolo 36, infine, dispone che i fotogrammi degli atti siano conservati presso gli uffici microfotografici in idonee scaffalature.

Sulle modalità tecniche di questa conservazione dovranno provvedere, come già detto, le norme del regolamento.

Il titolo quanto comprende le norme relative allo smarrimento o distruzione dei registri dello stato civile o delle microfotocopie.

Gli articoli aventi portata innovativa sono il 38 e il 39.

L'articolo 38 prevede, nel primo comma, il caso che vada distrutto o smarrito un registro, successivamente alla traduzione in microfilm.

L'ufficiale dello stato civile deve, in ipotesi, informare immediatamente il procuratore della Repubblica, cui spetta di esercitare la vigilanza diretta sui servizi dello stato civile. Questi a sua volta informa il presidente del tribunale, presso il cui ufficio microfotografico sono depositati i fotogrammi del registro distrutto o smarrito. Il presidente del tribunale, da cui dipendono anche gli uffici microfotografici, impartisce le necessarie disposizioni per il rilascio, sulla base dei fotogrammi depositati, delle copie fotografiche che serviranno alla ricostruzione del registro, da effettuarsi sotto il controllo di un giudice delegato dal presidente stesso.

Più semplice risulta la procedura nel caso che vada distrutta o smarrita la traduzione microfotografica del registro.

L'ipotesi, prevista nel secondo comma dell'articolo 38, comporta una nuova traduzione del registro presso il comune, disposta dal presidente del tribunale ed effettuata con le modalità fissate nel titolo terzo.

La questione delle spese non ha subito modifiche. Le spese stesse sono a carico del comune se la distruzione o lo smarrimento si riferiscono ad un registro, a carico dello Stato se riguardano una traduzione microfotografica.

L'articolo 39 prevede il potere, per i funzionari di cancelleria addetti agli uffici microfotografici e per ogni altro soggetto che, per circostanze od eventi eccezionali, venga ad avere in deposito i fotogrammi degli atti, di rilasciarne fotocopie, quando siano smarriti o distrutti i corrispondenti registri del Comune.

La disposizione corrisponde a quella contenuta nell'articolo 7 dell'attuale legge sullo stato civile ed è stata diversamente collocata, per motivi di sistematica.

Sono altresì soppresse tutte le altre ipotesi previste nel predetto articolo 7, perchè connesse con l'esistenza del doppio originale dei registri dello stato civile, che risulta eliminato con il nuovo sistema.

Tutti gli altri articoli contenuti nel titolo quanto non meritano illustrazione perchè prevedono ipotesi estranee al procedimento di traduzione microfotografica, la cui disciplina è rimasta perciò sostanzialmente immutata.

CAPO II.

Traduzione microfotografica delle annotazioni - Regole e modalità - Controlli sui registri dello stato civile - Rilascio di estratti e certificati - Esclusione degli allegati dal procedimento di traduzione microfotografica e loro conservazione presso i comuni.

La traduzione microfotografica delle annotazioni è stata regolata nel titolo tredicesimo che reca, per l'appunto: « delle annotazioni ».

Il titolo precedente portava il numero nove e comprendeva promiscuamente la materia relativa alla rettificazione degli atti dello stato civile e quella delle annotazioni.

Queste ultime sono state ora regolate in un titolo a parte perchè si è riconosciuta una autonomia della materia che le concerne, idonea a giustificare un titolo separato.

Gli articoli del titolo tredicesimo interessanti la riforma sono il 172 e il 175 (il titolo comprende gli articoli dal 172 al 178 incluso).

L'articolo 172, al terzo comma, stabilisce che il testo della annotazione apposta dall'ufficiale dello stato civile, dopo la traduzione in microfilm degli atti, deve essere subito trasmesso al tribunale ove trovasi il fotogramma dell'atto cui l'annotazione si riferisce. Il comma successivo sancisce il dovere del funzionario addetto all'ufficio microfotografico di tradurre subito in fotogramma il testo dell'annotazione e di conservarlo in apposita custodia.

Alla fine di agevolare il compito della traduzione microfotografica si è inteso disporre che la trasmissione del testo dell'annotazione apposta dall'ufficiale dello stato civile deve avvenire a mezzo di stampato che sia conforme, anche per le dimensioni, al modulo che è approvato con decreto ministeriale. L'attuale libertà di uso dei moduli a tal fine adottati dai singoli comuni potrebbe infatti rendere più onerosa l'attuazione della riforma nei casi in cui non fosse possibile, per le esorbitanti dimensioni dell'atto da microfotografare, ridurre a metà il normale formato della pellicola.

Le annotazioni esistenti sul registro all'atto della traduzione in microfilm sono ovviamente riprese in un solo contesto col registro in cui si trovano; era però necessario prevedere il caso dell'annotazione successiva, la cui traduzione non avrebbe potuto attendere l'anno seguente e la ripresa fotografica dei nuovi registri, perchè altrimenti l'archivio microfotografico avrebbe difettato di aggiornamento sulle variazioni, spesso importantissime, dello stato civile di ogni singolo individuo.

L'articolo 175 regola l'esecuzione delle annotazioni.

Il corrispondente articolo della legge attuale prevede due ipotesi: quella del registro in corso e l'altra del già avvenuto deposito di uno degli originali presso la cancelleria del tribunale.

Nel primo caso l'annotazione è senz'altro eseguita sui due registri dall'ufficiale dello stato civile, curandone l'uniformità. Nel se-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condo caso è invece previsto che l'ufficiale dello stato civile proponga il testo dell'annotazione al procuratore della Repubblica che esamina la necessità o meno dell'annotazione stessa e, in caso affermativo, ne stabilisce il testo e cura che sia eseguita in modo uniforme sui due registri.

Tale sistema è stato integralmente mantenuto nell'articolo 175 del nuovo testo; la sostituzione al doppio originale delle copie, filmate non altera, infatti, le ragioni della disposizione.

Si è reso però necessario prevedere una terza ipotesi; quella del registro già depositato negli archivi del comune ma non ancora tradotto in microfilm.

Era infatti necessario colmare, dal punto di vista legislativo, la lacuna costituita dal periodo di tempo intercedente tra il deposito del registro negli archivi comunali (mese di gennaio) e la sua traduzione in microfilm (approssimativamente aprile-maggio).

In detto periodo, essendosi già compiuta la verifica dei registri ad opera del pretore, non era possibile ammettere che l'ufficiale dello stato civile procedesse direttamente e senza controlli ad apporre le sopraggiunte annotazioni sui registri.

L'ipotesi è stata perciò regolata con gli stessi criteri che valgono nel caso che il registro sia stato già tradotto in microfilm.

L'ufficiale dello stato civile deve, in entrambi i casi, trasmettere il testo dell'annotazione al procuratore della Repubblica che lo approva e lo restituisce al mittente.

L'ufficiale dello stato civile esegue in ogni caso l'annotazione sul registro depositato e, se è già avvenuta la traduzione in microfilm del medesimo, trasmette successivamente il testo dell'annotazione al tribunale per gli effetti di cui al già illustrato articolo 172.

Resta, come detto, la facoltà dell'ufficiale dello stato civile di apporre senz'altro le annotazioni sui registri in corso, non ancora depositati.

L'articolo 179 (titolo quattordicesimo - verificazioni dei registri dello stato civile) mantiene il potere del pretore di effettuare, nei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, le verifiche negli uffici di stato civile dei comuni del mandamento, per controllare la

tenuta dei registri e l'osservanza delle norme stabilite in merito dalla legge.

È stato ovviamente soppresso il comma relativo al controllo sull'uniformità dei due originali, perchè col nuovo sistema ne esiste uno solo.

Anche i compiti del procuratore della Repubblica e del procuratore generale (articolo 182) sono stati conservati, con eccezione di quello relativo alla verifica dei registri depositati presso la cancelleria del tribunale, perchè eliminati dal nuovo sistema.

Nel titolo quindicesimo, che prevede il rilascio degli estratti e dei certificati, è stato inserito (articolo 191) il disposto dell'attuale articolo 8 della legge sullo stato civile.

Si è così conferito ai funzionari di cancelleria degli uffici microfotografici, oltre il potere previsto nel già citato articolo 39 di rilasciare copie fotografiche dei fotogrammi presso di essi depositati, quando siano smarriti o distrutti i corrispondenti registri del Comune, anche quello di attestare, in calce agli estratti e certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile, la loro conformità con le copie fotografiche da essi custodite.

I diritti spettanti per queste attività ai funzionari di cancelleria sono regolati dalle norme vigenti per gli altri diritti.

In questa sede è opportuno accennare alla risoluzione di escludere gli allegati dal procedimento di traduzione microfotografica.

Il problema di tradurre in microfilm gli allegati avrebbe presentato notevoli difficoltà di carattere tecnico nonchè di spesa anche per l'enorme numero di questi atti (circa 640 milioni).

L'ipotesi di tradurli in microfilm e poi distruggerli è stata subito scartata, perchè la sussistenza degli originali è, ad ogni effetto, indispensabile.

Si pensi, per esempio, al caso di un falso materiale commesso su di un allegato; detto falso non potrebbe più, o non potrebbe più agevolmente essere rilevato nel caso di distribuzione del documento, a nulla o a ben poco servendo, in ipotesi, la copia fotografica.

Esclusa la distruzione degli originali, la loro traduzione in microfilm è apparsa superflua.

Si sarebbe creato infatti un doppiione che attualmente non è previsto, giacchè gli allegati esistono in un solo originale che viene conservato presso i tribunali. Si sarebbero determinati inoltre difficili problemi tecnici di conservazione ed una notevole spesa in più.

Scartata la traduzione degli allegati, si sono però modificati gli organi addetti alla loro conservazione, trasferendone il compito agli uffici di stato civile dei singoli comuni.

È parso più logico affidare ad un medesimo ufficio la conservazione degli allegati in una con quella dei registri, non senza considerare che i problemi dei locali da adibire a tale compito risultano di più facile soluzione per i comuni che non per i tribunali.

È probabile che sorgerà qualche difficoltà nei comuni con maggiore movimento demografico ma, nella generalità dei casi, il problema dei locali potrà essere risolto con una certa facilità, specie nei piccoli comuni, che sono i più numerosi e dove il numero degli allegati non è quasi mai troppo elevato.

D'altra parte è da tener presente il notevole vantaggio che deriverà ai comuni dal venir meno dell'obbligo di redigere gli atti in doppio originale e di effettuare annualmente il trasporto di uno dei due originali presso il tribunale del circondario.

Il registro delle pubblicazioni di matrimonio, essendo un allegato, segue il suddetto regolamento.

Sono state in conseguenza modificate tutte quelle disposizioni della legge che prevedono la trasmissione degli allegati alle cancellerie di tribunale e le connesse attività di queste ultime.

PARTE III.

Riforme alla legge dello stato civile come conseguenza indiretta del sistema di traduzione microfotografica o apportate in occasione di esso - Soppressione del doppio originale - Modificazioni ai procedimenti di mutamento del cognome e del nome - Eliminazione della trascrizione delle nascite e delle morti nei comuni di residenza.

Nella seconda parte della relazione sono state illustrate le riforme direttamente col-

legate col nuovo sistema di traduzione in microfilm. In questa parte si illustrano invece le riforme che indirettamente scaturiscono dal nuovo sistema e quelle che si sono introdotte in occasione del medesimo, essendone riscontrata la necessità o l'opportunità.

Queste ultime riforme sono:

- 1) l'eliminazione del doppio originale;
- 2) il conferimento della potestà di autorizzare i mutamenti del cognome al Ministro di grazia e giustizia, salvi i casi speciali che rimangono di competenza dei procuratori generali presso le corti di appello, e la riduzione dei termini delle procedure per il mutamento del cognome e del nome;

- 3) l'eliminazione della trascrizione, limitatamente alle nascite e alle morti, da effettuarsi nei registri del comune di residenza del soggetto.

Per quanto riguarda l'eliminazione del doppio originale, non è necessaria un'ampia illustrazione.

Con la traduzione in microfilm dei registri e delle annotazioni, l'esistenza del doppio originale non trova più giustificazione, essendo il medesimo sostituito, a tutti gli effetti dalle copie microfilmate.

La riforma ha il principale scopo di eliminare proprio il doppio originale ed i gravissimi inconvenienti, già illustrati, connessi alla sua esistenza, redazione e conservazione.

Si è pertanto modificato l'articolo 16 della legge vigente (nel nuovo testo articolo 13) affermandosi il principio che i registri dello stato civile sono tenuti, anzichè in doppio, in un solo originale. Si sono altresì modificate tutte le altre norme in cui si fa, per qualsiasi effetto, riferimento al doppio originale.

Per ragione di semplificazione, il potere di provvedere nella materia che concerne il mutamento del cognome è stato trasferito al Ministro di grazia e giustizia, svincolando quindi i relativi provvedimenti dalle formalità che accompagnano il decreto del Capo dello Stato; mentre si è mantenuta la competenza dei procuratori generali presso le corti di appello per il mutamento del nome e per il mutamento del cognome in casi speciali.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche per quanto concerne la riduzione dei termini delle procedure per il mutamento del cognome e del nome la riforma appare giustificata.

Nella relazione alla vigente legge sullo stato civile, si afferma, in proposito, che il termine di cui all'articolo 156, relativo all'opposizione alla domanda per il cambiamento o aggiunta di cognome, è stato ridotto a 60 giorni rispetto ai 120 previsti dalla vecchia legge del 1865; ciò in conseguenza dello sviluppo assunto dai mezzi di comunicazione divenuti nel frattempo più rapidi e numerosi.

Questa affermazione della relazione contiene un'adeguata giustificazione della riforma ma non trova rispondenza nella dizione della legge che riproduce sostanzialmente, con espressione solo formalmente diversa, la situazione codificata dalla legge del 1865, che s'intendeva mutare.

Il termine di 60 giorni per l'opposizione, previsto nell'articolo 156, decorre infatti dalla data dell'ultima affissione, inserzione e notificazione della domanda previste nel precedente articolo 155.

L'affissione, da effettuarsi ad opera del messo comunale nell'albo pretorio dei comuni di nascita e di residenza attuale del richiedente, deve avere la durata di 60 giorni consecutivi.

Collegando i due termini (i 60 giorni per l'opposizione e i 60 giorni di durata dell'affissione) si arriva ad un totale di 120 giorni che è esattamente corrispondente a quello sancito dalla legge del 1865, con la sola differenza, sostanzialmente priva di rilievo, che quest'ultima legge prevedeva il termine globalmente (quattro mesi dall'avvenuta affissione - articoli 121 e 122) mentre la legge vigente lo prevede separatamente (60 giorni dall'ultima affissione, cioè dopo 60 giorni di durata dell'affissione medesima - articoli 155 e 156).

In sostanza, pur sussistendo nel legislatore un'indubbia e ragionevole volontà riformatrice, non si è riformato nulla, per una imprecisione nella formulazione tecnica della norma.

In questa sede si è colta l'occasione per apportare la modifica di cui sopra.

Il termine di cui all'articolo 155 è stato ridotto a 30 giorni (durata dell'affissione) e pure a 30 giorni è stato ridotto il termine per l'opposizione, previsto nell'articolo 156; questo secondo termine decorre dalla scadenza del primo, in modo che tutta la procedura è ora effettivamente ridotta da 120 a 60 giorni che appaiono più che sufficienti, dato l'ulteriore sviluppo dei mezzi di comunicazione.

Analoga riduzione è stata apportata ai termini previsti nei procedimenti riguardanti i cambiamenti o le aggiunte di nomi nonché i cambiamenti di cognomi in casi speciali; termini ridotti, sia per la durata della affissione che per la opposizione alla domanda, dai 30 giorni attualmente previsti a soli 15 giorni.

Non si è invece modificato il termine di cui al terzo comma dell'articolo 161, relativo al ricorso al Ministro di grazia e giustizia avverso il decreto del procuratore generale che accoglie la richiesta di mutamento del nome o del cognome.

In questo caso si tratta di una procedura completamente diversa per cui non sussistevano ragioni di modificazione del termine.

Il problema della trascrizione merita maggiore attenzione.

L'istituto suddetto comporta l'obbligo di riportare sui registri del comune di residenza, corrispondenti ad una determinata categoria di atti, gli atti medesimi o altri eventi comunque interessanti la situazione di stato civile del soggetto, che si siano altrove verificati, con l'intervento di altri ufficiali di stato civile o di altri organi per legge competenti.

Così, ad esempio, nel registro degli atti di nascita si trascrivono le relative dichiarazioni ricevute all'estero, durante viaggi per ferrovia o per mare, in zona di guerra, oltre le sentenze o gli atti comportanti riconoscimento o disconoscimento di filiazione eccetera.

Nei registri di matrimonio si trascrivono i matrimoni celebrati all'estero o per delegazione o dal parroco o da altro ministro di culto o in altro comune eccetera. Analogamente si verifica per gli atti di morte.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La trascrizione, in altri termini, riguarda in genere, atti formati altrove di cui si prende nota nei registri comunali, perchè dai medesimi risulti con evidenza e precisione la situazione di stato civile del soggetto.

Moltissimi possono essere gli atti compiuti fuori del comune dal cittadino o gli eventi che vengono ad interessarlo, in luogo diverso dal suo comune di residenza.

Di questi atti occorre prendere nota nei registri del comune di residenza e a questa funzione adempie l'istituto della trascrizione, che riveste somma importanza e risponde a necessità inderogabili.

La riforma pertanto ha mantenuto l'istituto nelle sue linee generali, limitandosi ad eliminarne un singolo aspetto, giacchè le finalità a questo connesse, possono ora essere soddisfatte per altra via.

L'articolo 66 della legge vigente prevede, al primo comma, che nella Serie A della parte seconda dei registri di nascita, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti di nascita ricevuti dall'ufficiale di stato civile del comune in cui la nascita ebbe occasionalmente luogo.

Analogamente l'articolo 137 prevede che gli atti di morte formati fuori del comune di residenza del defunto siano trascritti nella Serie A della parte seconda dei registri di morte del comune di residenza.

Quest'ultimo aspetto dell'istituto ha formato oggetto di particolare esame poichè numerosi uffici di stato civile avevano già posto in rilievo il superamento delle anzidette disposizioni, in virtù della nuova legge sui servizi anagrafici 24 dicembre 1954, numero 1228 e conseguente regolamento di esecuzione 31 gennaio 1958, n. 136.

La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ha in effetti riconosciuto valore di atto pubblico agli atti anagrafici e conferito autonomia alla figura dell'ufficiale di anagrafe, attribuendo così una nuova e notevole importanza ed efficacia agli adempimenti anagrafici.

Tra questi adempimenti l'articolo 10 del capo terzo del regolamento di esecuzione prevede in primo luogo le comunicazioni dello stato civile concernenti le nascite, le morti, i matrimoni, le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

Il termine per le suddette comunicazioni è di tre giorni nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto da quello di anagrafe e sale a dieci giorni per le comunicazioni, concernenti lo stato civile di persone non residenti nel comune, da inviarsi al competente ufficio del comune di residenza delle persone stesse.

Dette comunicazioni costituiscono, almeno per gli atti di nascita e di morte, dei veri e propri equivalenti, ai fini anagrafici, della trascrizione, che viene perciò ad essere non necessaria.

Si deve altresì rilevare che la trascrizione non segue il cittadino nei suoi eventuali trasferimenti di residenza; che la rapidità delle comunicazioni rende piuttosto facile rivolgersi al comune di nascita per le notizie interessanti lo *status* del soggetto; che infine l'atto trascritto non offre, per un complesso di motivi, garanzie di assoluta rispondenza allo *status* predetto.

Tutte queste ragioni hanno suggerito di modificare il primo comma dell'articolo 66, non riproducendolo nell'articolo 68 del nuovo testo; resta perciò eliminata la trascrizione delle nascite avvenute in altro comune che viene ora sostituita dall'obbligo di comunicazione sancito nell'articolo 10 del regolamento di esecuzione 31 gennaio 1958, numero 136.

Eguualmente si è fatto per la trascrizione degli atti di morte, avvenuta fuori del comune di residenza di cui al secondo comma del vigente articolo 137, non riprodotto nell'articolo 138 del disegno di legge.

Per gli atti di matrimonio invece, l'istituto della trascrizione è stato integralmente mantenuto.

La procedura del matrimonio è infatti assai più complessa di quella relativa alle nascite e alle morti, prevedendo una serie di attività preliminari quali la richiesta delle pubblicazioni, la dispensa da eventuali impedimenti nonchè dalle pubblicazioni stesse, l'esecuzione di dette pubblicazioni, eventuali opposizioni eccetera.

Il matrimonio inoltre è atto fondamentale che non inizia o conclude la vita del soggetto ma, generalmente, s'inserisce nel centro della medesima, modificandone profondamente numerosi aspetti giuridici nonchè la situa-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione di stato civile. Per la complessità della relativa procedura e la importanza dell'atto si è ritenuto opportuno di mantenere a tutti gli effetti l'istituto della trascrizione, che comporta una maggiore garanzia e un più approfondito controllo sulla regolarità di tutti gli adempimenti prescritti e sulla esistenza di tutti i necessari requisiti, formali o sostanziali, richiesti dalla legge.

La modifica dell'istituto della trascrizione per gli atti di nascita e di morte ha portato un mutamento nella struttura dei registri. La seconda parte del registro di nascita, composta di fogli con moduli stampati, è stata soppressa, perchè serviva esclusivamente alle trascrizioni eliminate, mentre di detta parte è rimasta quella composta di fogli in bianco per le trascrizioni che sono state mantenute.

Nei registri di morte la parte seconda, anzichè di tre serie, si compone ora di due. Nella Serie A, riservata alle trascrizioni eliminate si effettuano le iscrizioni prima riservate alla Serie B e, in quest'ultima, quelle che si effettuavano nella Serie C.

PARTE IV.

Riforme varie.

Nell'ultima parte della presente relazione è necessario accennare alle modifiche varie che sono state apportate alla legge sullo stato civile, per adeguarla anche sotto il profilo formale, alla nuova legislazione, connessa con i profondi mutamenti della struttura costituzionale e politica dello Stato.

Tutti gli articoli della legge del 1939 in cui comparivano i termini « Re Imperatore, decreto reale, procuratore del Re, podestà, consultore comunale » ecc. ecc., sono stati sostituiti con i nuovi termini scaturiti dal mutato assetto costituzionale: Capo dello Stato, decreto del Capo dello Stato, procuratore della Repubblica, sindaco, consigliere comunale ecc. ecc.

Si è preferita la formula « Capo dello Stato » a quella di « Presidente della Repubblica » perchè i compiti demandati all'Organo dai vari articoli della legge in esame, hanno riferimento alla funzione e non alla denominazione.

È stato eliminato l'articolo 10 che attribuiva al presidente del Senato, quale notaio della Corona, le funzioni di ufficiale di stato civile per gli atti concernenti il Re e gli altri membri della famiglia reale.

Pure eliminate sono state le disposizioni relative all'abrogata legislazione sulla razza nonchè quelle concernenti i titoli nobiliari, che non sono più riconosciuti; in quest'ultimo caso però sono state mantenute le norme relative ai predicati ed agli appellativi, che godono tuttora di protezione e riconoscimento giuridici.

Sono stati aggiornati i richiami ad altre leggi, che nel frattempo hanno subito modifiche, anche per quanto riguarda la denominazione. Così in alcune norme il richiamo al codice della marina mercantile è stato sostituito con quello al codice della navigazione ed è stata modificata la terminologia relativa ad alcuni organi, in detto codice menzionati, cui sono eccezionalmente attribuite funzioni di stato civile.

Alcune disposizioni finanziarie hanno subito aggiornamento, altre sono state modificate.

Mutamenti sono stati apportati alle disposizioni che prevedevano l'obbligo di menzionare negli atti di stato civile la paternità e la maternità delle persone. In conseguenza della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, dette indicazioni sono state sostituite da quelle relative alla data e luogo di nascita: indicazione questa che ha ossorbito quella relativa all'età.

Le indicazioni sulla paternità e maternità permangono ora solo per le persone cui gli atti si riferiscono.

Eliminato è stato l'articolo 195, concernente la legalizzazione degli atti provenienti dagli ufficiali dello stato civile e dal cancelliere; detta legalizzazione infatti non è più richiesta in base al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, nonchè in virtù della legge 18 marzo 1958, n. 228, modificativa della disposizione precedente.

Nell'articolo 59 del nuovo testo, sempre a proposito di legalizzazione, nella formula generale « i documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile... debbono essere debitamente legalizzati », è stato inserito

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'inciso « ove occorra » che ne limita la portata a quegli atti per cui l'obbligo della legalizzazione è eccezionalmente conservato.

È stato eliminato l'articolo 139 della legge vigente, che prevede la compilazione del processo verbale dell'esecuzione di una sentenza di morte, ad opera del segretario o cancelliere dell'autorità giudiziaria, nonché la trasmissione del verbale medesimo all'ufficiale dello stato civile del luogo, entro ventiquattro ore dall'avvenuta esecuzione.

Questo articolo è da considerarsi abrogato in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 18 agosto 1944, n. 224, ribadito dall'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione che limita espressamente l'applicabilità della pena capitale ai casi previsti dalle leggi militari di guerra.

La procedura, in detti casi, è regolata da norme speciali mentre il predetto articolo 139 della legge sullo stato civile faceva ovviamente riferimento alle sentenze di morte emesse dall'autorità giudiziaria ordinaria, che non possono più trovar luogo.

Aggiornati con le nuove tariffe sono stati i diritti previsti negli articoli 190 e 191 (188 e 189 del nuovo testo), spettanti all'ufficiale dello stato civile per la spedizione degli estratti e dei certificati, rispettivamente nei casi normali e alle persone povere.

Tutte le norme sopra indicate sono già sostanzialmente mutate, in conseguenza delle nuove leggi.

Modifica sostanziale è invece quella costituita dalla soppressione del numero due dell'articolo 60 della legge vigente (articolo 62 del nuovo testo) che prevede la trascrizione dei decreti disponenti, a norma della legge 31 gennaio 1926, n. 108, la perdita della cittadinanza.

Detta legge è evidentemente ispirata a fini politici e deve perciò ritenersi incompatibile con l'articolo 22 della Costituzione.

Non sembra altresì possibile configurare la privazione della cittadinanza prevista dalla legge in esame, alla stregua di una pena accessoria o di un effetto penale della condanna, nei casi in cui il fatto attribuito al cittadino costituisca reato.

Infatti, a prescindere da altri rilievi, detta sanzione viene applicata a seguito di un pro-

cedimento amministrativo, mentre, come è noto, la pena accessoria e l'effetto penale conseguono di diritto alla condanna.

Altra riforma sostanziale è quella apporata nell'articolo 198 (ora 195) del titolo concernente le sanzioni applicabili agli ufficiali di stato civile inosservanti delle norme della presente legge.

La modifica riguarda la decorrenza del termine di prescrizione della condanna emanata dal giudice.

Nell'attuale dizione della legge detto termine (5 anni) decorre dal momento in cui la condanna è divenuta definitiva. La formula non appare felice perchè, trattandosi di una sanzione amministrativa, irrogata con procedimento civile, la definitività della sentenza non coincide con la formazione della *res judicata*.

È noto infatti che in civile si qualifica « definitiva » la sentenza, ancorchè emessa in primo grado, che risolve intieramente la controversia, in contrapposto alle sentenze non definitive, che risolvono cioè solo una parte della controversia stessa o perchè decidono questioni pregiudiziali o perchè accertano il solo *an debeatur* e non il *quantum*.

È sembrato perciò necessario far decorre il termine di prescrizione dal momento in cui la sentenza è divenuta « cosa giudicata », per la decorrenza dei termini fissati per le impugnazioni o per l'esaurimento dei vari gradi di giudizio seguiti all'esercizio delle impugnazioni stesse.

Una prescrizione che decorre da una sentenza non costituente ancora giudicato, appare infatti anormale e senza giustificazione.

PARTE V

Disposizioni transitorie e finali

Nelle disposizioni transitorie e finali è previsto il mantenimento integrale della vigente legge per gli atti formati anteriormente alla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente disegno, nonché per le annotazioni e gli altri eventi a detti atti riferentisi.

La traduzione microfotografica si applicherà quindi agli atti e annotazioni formati

successivamente all'entrata in vigore della nuova legge.

Nondimeno, dalla progettata riforma non deriverebbero tutti quei benefici effetti che si riconnettono alla liberazione dell'enorme spazio attualmente occupato presso i tribunali dai registri dello stato civile nonché alla integrale e definitiva riorganizzazione di tutto il servizio, se non dovesse prevedersi la possibilità di una graduale traduzione microfotografica di tutti gli atti preesistenti all'entrata in vigore del nuovo ordinamento.

È ovvio che tale graduale traduzione microfotografica dovrà essere compiuta con le forme e secondo le modalità stabilite dal nuovo testo e può prudentemente prevedersi il periodo di un decennio entro cui condurre a termine la completa trasformazione del sistema di conservazione degli atti di stato civile presso le cancellerie dei tribunali.

Si è provveduto perciò, con apposita norma, a stabilire i termini ed il modo per estendere la riforma a tutti gli atti già esistenti al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme (articolo 201).

Alle modalità tecniche della traduzione microfotografica, della conservazione degli atti microfilmati nonché all'attrezzatura tecnica degli uffici microfotografici si provvederà invece con separate norme regolamentari; norme che, per il particolare contenuto, saranno emanate dal Governo in base a potestà che ad esso spetta.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della proposta legge comprende le spese per l'attrezzatura tecnica degli uffici microfotografici presso i tribunali, quelle annue per la traduzione microfotografica degli atti e delle annotazioni nonché quelle per la graduale traduzione degli atti preesistenti all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Quanto alle prime spese si può prevedere un onere di complessivi 306 milioni di lire, in ragione di due milioni per ogni ufficio microfotografico circondariale, che sarà fornito di un'apparecchiatura di riproduzione fotostatica e di lettura dei microfilm e di idonei armadi classificatori metallici per la conservazione dei fotogrammi.

Le seconde spese possono prevedersi in 15 milioni di lire sufficienti ad operare an-

nualmente la traduzione microfotografica di tre milioni di nuovi atti ed annotazioni, considerando il costo di lire 5 per ogni fotogramma che è comprensivo del maggiore onere derivante dall'operazione di traduzione nei piccoli centri.

Le ultime spese, che si esauriranno nel previsto termine di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, comportano un onere di lire 81.550.000 che saranno annualmente destinate alla traduzione microfotografia di un decimo di complessivi numeri 233.000.000 di atti già esistenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge. Tale onere è stato previsto in base al costo di lire 3,50 per ogni fotogramma.

Alla copertura di tutto l'onere finanziario sopra indicato si provvederà mediante storno dallo stanziamento di 150 milioni inserito al capitolo 84 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1960-61 e, per la parte rimanente e per gli esercizi successivi, con prelievo dai fondi accantonati presso le procure generali della Repubblica che sono attualmente destinati a sopperire ai bisogni straordinari dei tribunali e delle preture (articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59).

Non si ritiene che tale disposizione di carattere finanziario debba incontrare difficoltà.

Lo storno dei 150 milioni stanziati per provvedere alla ricostituzione dei registri di stato civile andati distrutti o smarriti per fatti principalmente dipendenti dall'ultimo conflitto armato facilmente si giustifica ove si consideri che il nuovo impiego delle somme stanziata persegue una finalità che non contrasta con quella anzidetta e che è inoltre rivolta a porre un più efficace e definitivo rimedio al servizio di conservazione degli atti dello stato civile presso i tribunali.

La proposta, poi, di autorizzare per il restante fabbisogno il prelevamento di somme dai fondi accantonati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, presso le procure generali delle corti di appello, non potrebbe trovare più valida giustificazione di quella che sta alla base di una riforma intesa a dare un assetto definitivo agli archivi di stato civile presso i tribunali e a

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prevenire l'inevitabile paralisi di un servizio tanto importante per l'Amministrazione.

Non senza considerare l'« enorme beneficio » che ne deriverà per l'Eranio dello Stato dalla liberazione di una notevole quantità di locali e dal venir meno della necessità di reperire, di anno in anno, sempre nuovo e maggiore spazio.

Gliova infine rilevare che la presente legge renderà superflua l'attività di ricostituzione degli atti di stato civile presso gli archivi di tribunale che è tuttora in corso ed il cui complessivo onere ascende presuntivamente per ora a lire 290.577.452.

È indispensabile a tal fine che la proposta riforma sia integralmente approvata per evitare che i compiti relativi alla ricostituzione degli atti di stato civile andati distrutti o smarriti subiscano ulteriore ritardo, osservandosi, peraltro, che se la nuova legge non dovesse avere un sollecito corso, l'Amministrazione dovrebbe riattivare le operazioni di ricostituzione ad esse destinando i fondi attualmente stanziati nel capitolo 84 per l'esercizio 1960-61 e quelli da stanziare nello stesso capitolo per gli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DEGLI UFFICI E DEGLI UFFICIALI
DELLO STATO CIVILE

Art. 1.

Ogni comune ha un ufficio di stato civile.

Il sindaco o chi in sua vece, regge il comune è l'ufficiale di stato civile.

Egli può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile ad uno o più consiglieri o, in mancanza, ad altre persone che hanno i requisiti per la nomina a consigliere.

Per gli atti di nascita, di morte e di richiesta della pubblicazione di matrimonio la delegazione può essere fatta anche al segretario comunale o ad altri impiegati del comune.

Art. 2.

Quando le grandi città sono divise in quartieri, o quando un comune di terraferma comprende un'isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune è lontana dal capoluogo e non ha con questo facili comunicazioni, o concorrono circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune separati uffici di stato civile con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Gli uffici di stato civile di uno stesso comune sono distinti col numero progressivo.

La delegazione in questi casi è fatta alle persone che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fanno le veci del sindaco o ad altra persona che ha i requisiti di cui all'articolo 7 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e non si trova in alcuno dei casi di cui all'articolo 8 della legge stessa, in relazione all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modifiche.

Art. 3.

Ogni delegazione deve essere approvata dal procuratore della Repubblica. L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si tratta di segretario comunale o di altro impiegato del comune o di colui che fa le veci del sindaco nei quartieri delle città, nelle isole, nelle borgate e nelle frazioni di un comune.

L'approvazione del procuratore della Repubblica è apposta su ciascuno originale.

Uno degli originali è depositato nella cancelleria del tribunale; l'altro è depositato negli archivi comunali ed è conservato tra gli atti dello stato civile.

Art. 4.

La delegazione non priva il sindaco della sua qualità di ufficiale dello stato civile; egli può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o d'impedimento del delegato.

La delegazione dura finchè non è revocata con altro atto del sindaco o finchè non sono trascorsi trenta giorni da quello in cui il delegato ha notificato la propria rinuncia al sindaco.

L'atto di revocazione e quello di rinuncia sono depositati negli archivi comunali e il sindaco ne spedisce copia autentica al procuratore della Repubblica affinché sia depositata nella cancelleria del tribunale.

Art. 5.

L'ufficiale dello stato civile:

- 1) riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile;
- 2) custodisce e conserva i registri e qualunque atto che vi si riferisce;
- 3) rilascia gli estratti ed i certificati che concernono lo stato civile, e le copie degli allegati quando questi pervengono da paese estero o quando sono depositati in originale.

L'ufficiale dello stato civile può delegare le attribuzioni di cui al n. 3 al segretario

comunale o ad altri impiegati del comune. La delegazione è approvata dal procuratore della Repubblica con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 3.

Art. 6.

L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali egli, il coniuge, o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo, intervengono come dichiaranti.

Art. 7.

Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge: le autorità diplomatiche e consolari; i commissari di marina sulle navi della marina militare e i comandanti sulle navi mercantili, o coloro che ne fanno le veci.

Art. 8.

Nella zona delle operazioni di guerra le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate, alle persone che si trovano al loro seguito e ai prigionieri e per gli atti delle nascite da donne al seguito delle forze armate, sono esercitate dalle autorità indicate nella legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e secondo le formalità ivi stabilite.

Art. 9.

Le autorità diplomatiche e consolari possono rilasciare gli estratti ed i certificati che concernono gli atti contenuti nei loro registri di stato civile e le copie dei relativi allegati.

Gli estratti ed i certificati innanzi indicati possono essere rilasciati anche dal Ministero degli affari esteri in base ai registri presso di esso depositati, nei casi in cui risulta che le copie spedite a termini dell'articolo 53 dalle autorità diplomatiche e consolari non sono state regolarmente trascritte

nei registri dello Stato, ovvero allorquando esiste una differenza tra l'originale e la copia trascritta.

Art. 10.

Gli ufficiali dello stato civile si devono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal Ministero di grazia e giustizia.

Essi sono sotto l'immediata e diretta vigilanza dei procuratori della Repubblica, con i quali devono corrispondere per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

TITOLO II

DELLE NORME GENERALI RELATIVE AI REGISTRI E AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 11.

In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:

- 1) di cittadinanza;
- 2) di nascita;
- 3) di matrimonio;
- 4) di morte.

Art. 12.

I registri devono essere stampati e conformi in tutto lo Stato, anche per le dimensioni, ai moduli che sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

I registri dello stato civile sono tenuti in un unico originale.

Art. 14.

I registri per gli atti di nascita sono costituiti da due parti, la prima composta di fogli con moduli stampati e la seconda di fogli in bianco.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I registri per gli atti di matrimonio e di morte sono costituiti da due parti, la prima composta di fogli con moduli stampati e la seconda in parte con moduli stampati e in parte con fogli in bianco.

Art. 15.

Le due parti di ciascun registro possono avere una numerazione distinta dei fogli che le compongono; ma ciascuna parte e, se suddivisa in serie, ciascuna serie devono avere una speciale numerazione degli atti che contengono ed un distinto verbale di chiusura.

Il numero d'ordine progressivo di ciascun atto deve essere indicato in margine e di contro alla prima linea, e sotto al numero devono essere indicati il cognome e il nome della persona alla quale l'atto si riferisce e, negli atti di nascita, anche il sesso.

Art. 16.

Ciascun comune deve annualmente procurarsi i registri formati secondo le disposizioni di questo titolo.

Art. 17.

I registri, prima di essere posti in uso, sono vidimati in ciascun foglio dal pretore del mandamento, il quale nella prima pagina di ciascun registro indica di quanti fogli è composto.

Per tale vidimazione il sindaco di ogni comune trasmette al pretore, non oltre il mese di ottobre di ciascun anno, i registri occorrenti per l'anno successivo.

I registri vidimati devono essere restituiti al sindaco non oltre il 15 dicembre.

Art. 18.

L'ufficiale dello stato civile, se nel corso dell'anno riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro al pretore per la vidimazione, a norma dell'articolo precedente.

Il pretore deve indicare espressamente nell'intestazione del registro che questo è

un supplemento di altro registro corrispondente.

Art. 19.

Il registro suppletivo si pone in uso soltanto quando è esaurito il registro principale.

L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall'articolo 29, facendo risultare che al registro segue un supplemento.

La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, è continuata nel registro suppletivo.

Art. 20.

Se l'autorità giudiziaria ordina il trasporto di un registro nei propri uffici, l'ufficiale dello stato civile, con verbale scritto e sottoscritto immediatamente dopo l'ultimo atto, indica il numero degli atti iscritti nel registro e si provvede senza indugio del registro suppletivo secondo le norme degli articoli precedenti.

Appena avuto in restituzione il registro principale, l'ufficiale dello stato civile chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi nel registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati nel registro suppletivo.

Art. 21.

Il primo atto che si riceve in un registro è steso immediatamente dopo la menzione fatta dal pretore del numero dei fogli di cui si compone il registro.

Gli altri atti sono stesi di seguito senza lasciare spazio in bianco.

Le linee che non rimangono scritte per intero devono essere coperte, alla presenza delle parti e dei testimoni, con una riga di inchiostro.

Le date ed ogni altra indicazione numerica sono scritte in lettere per esteso.

Art. 22.

Nei registri ogni scritturazione è fatta a mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.

Occorrendo cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda con una linea le parole da cancellare in modo che possano in ogni tempo essere lette; nota le variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il numero delle parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.

Art. 23.

L'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di nascita, di matrimonio e di morte nei rispettivi registri e riempie gli spazi vuoti dei moduli stampati secondo le formule che sono stabilite dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 24.

Gli atti indicati nell'articolo precedente, quando per la particolarità del caso non si adattano al modulo stampato del relativo registro, si scrivono per intero nei fogli in bianco seguendo nella loro compilazione, per quanto è possibile, le formule stabilite; quando nessuna di queste è applicabile, si stende l'atto secondo che le circostanze esigono.

Art. 25.

Nei registri di cittadinanza gli atti sono iscritti integralmente a mano, facendo però uso, nella loro compilazione, delle formule per essi stabilite a norma dell'articolo 23.

Art. 26.

La trascrizione degli atti dello stato civile si compie mediante processo verbale steso sul registro. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente

ordinato; altrimenti è brevemente riassunto.

Nell'uno e nell'altro caso deve risultare dallo stesso verbale l'inserzione nel volume degli allegati dell'atto che è stato trascritto.

Art. 27.

La trascrizione può essere chiesta direttamente da chiunque vi ha interesse o dalla pubblica autorità competente.

L'ufficiale dello stato civile fa risultare in ogni caso la persona o l'autorità richiedente.

Art. 28.

Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in italiano eseguita nel modo stabilito dall'articolo 60.

Le spese della traduzione sono a carico della parte interessata che ha richiesto la trascrizione; in mancanza di tale richiesta, o se la parte è povera, esse sono a carico del Comune nei cui registri la trascrizione si deve eseguire.

Art. 29.

I registri sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale scritto e sottoscritto alla data del primo gennaio di ciascun anno immediatamente dopo l'ultimo atto. Nel verbale di chiusura è indicato il numero degli atti contenuti in ciascun registro.

Art. 30.

Eseguita la chiusura dei registri, l'ufficiale dello stato civile forma per ciascuno di essi un'indice, in doppio esemplare, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si riferiscono, in conformità del modulo stabilito dal Ministro di grazia e giustizia, ed entro dieci giorni dalla verifica di gennaio, di cui all'articolo 179, deposita i registri negli archivi del comune, unendovi un esemplare dei rispettivi indici.

L'altro esemplare degli indici è trasmesso al tribunale.

Nei comuni in cui sono più uffici di stato civile l'ufficio primo deve comprendere nel proprio indice annuale anche gli atti contenuti nei registri di tutti gli altri uffici.

Art. 31.

Oltre l'indice annuale, l'ufficiale dello stato civile, nel mese di gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio, forma, in doppio esemplare, un indice per il decennio stesso, giusta il modulo stabilito ai sensi dell'articolo precedente.

Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune e l'altro viene trasmesso al tribunale.

Nei comuni in cui sono più uffici dello stato civile l'indice decennale è formato soltanto dall'ufficio primo e deve comprendere gli atti contenuti nei registri di tutti gli uffici.

Art. 32.

Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza o un'interruzione, l'ufficiale dello stato civile avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica per i provvedimenti del caso.

TITOLO III

DELLE NORME RELATIVE ALLA TRADUZIONE MICROFOTOGRAFICA E ALLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 33.

I registri dello stato civile depositati negli archivi del comune sono tradotti in microfilm.

Art. 34.

La traduzione in microfilm viene effettuata da personale idoneo sotto la vigilanza del cancelliere del tribunale competente.

Art. 35.

La traduzione in microfilm deve essere effettuata presso ogni comune del circondario entro il 15 maggio di ciascun anno.

Dell'avvenuta traduzione si dà atto mediante processo verbale, in doppio originale, redatto dal cancelliere che lo sottoscrive con l'ufficiale dello stato civile.

Il processo verbale deve, tra l'altro, contenere l'esatta indicazione del numero dei registri microfilmati, distinti per parti e per serie, nonché l'esatto numero degli atti contenuti nei registri stessi.

Uno degli originali del processo verbale viene depositato presso il tribunale mentre l'altro viene conservato presso l'ufficio dello stato civile.

Art. 36.

I fotogrammi degli atti sono depositati presso gli uffici microfotografici delle cancellerie dei tribunali e conservati in idonee scaffalature.

TITOLO IV

DELLE NORME RELATIVE ALLO SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE O DELLE TRADUZIONI MICROFOTOGRAFICHE

Art. 37.

Se un registro in corso è smarrito o distrutto, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica, ed intanto si provvede, nei modi prescritti, di altro registro per ricevere gli atti successivi.

Analoga comunicazione è data al procuratore della Repubblica nel caso che sia smarrito o sia distrutto un registro già depositato presso gli archivi del comune e non ancora tradotto in microfilm.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 38.

Se è smarrito o distrutto il registro depositato negli archivi del comune, di cui sia già avvenuta la traduzione in microfilm, lo ufficiale dello stato civile informa il procuratore della Repubblica che a sua volta ne dà notizia al presidente del tribunale perchè sia disposta la ricostituzione del registro mediante rilascio di copie fotografiche dei fotogrammi depositati.

La ricostituzione del registro è fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Se è smarrita o distrutta la riproduzione microfotografica il presidente del tribunale ne dispone la ricostituzione mediante una nuova traduzione in microfilm del corrispondente registro depositato presso gli archivi del comune.

La spesa è a carico del comune o dell'erario dello Stato, a seconda che sia andato smarrito o distrutto il registro depositato presso l'archivio del comune ovvero la riproduzione microfotografica esistente presso il tribunale.

Art. 39.

I cancellieri degli uffici microfotografici dei tribunali e ogni altro depositario degli atti microfotografati possono rilasciare fotocopie degli atti nel caso che siano smarriti o distrutti i corrispondenti registri del comune.

Lo smarrimento o la distruzione dei registri sono accertati, occorrendo, con certificato dell'ufficiale dello stato civile.

Art. 40.

Quando si verifica alcuno dei casi indicati negli articoli 132, comma prima, e 452 del codice civile, il tribunale, sulla istanza del procuratore della Repubblica, può ordinare che siano redatti, se possibile, gli atti omessi e siano rifatti quelli distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate di almeno quattro per-

sonè informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.

La precedente disposizione si applica anche per la formazione dell'atto di matrimonio nel caso in cui non si sono tenuti i registri di matrimonio e in quelli previsti nell'articolo 132, comma secondo, del codice civile, purchè risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Art. 41.

Nel caso di distruzione di registri dello stato civile e della loro traduzione microfotografica, quando per il numero rilevante degli atti da ricostituire si presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite nell'articolo precedente, può essere disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia che alla loro ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, commissioni locali presiedute dal pretore e composte del sindaco, o di chi ne fa le veci, di un ministro del culto e del segretario comunale.

Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo precedente.

Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli accertamenti fatti deliberano la ricostituzione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile, la quale però avviene soltanto dopo che alla deliberazione è stata data conveniente pubblicità ed è trascorso il termine fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli interessati sia il pubblico ministero possono fare opposizione davanti al tribunale.

Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti tengono luogo di quelli distrutti salvo all'autorità giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto rico-

stituito, in base a copia o certificato autentici legalmente estratti dall'originale, o a traduzione microfotografica, che siano successivamente ritrovati.

TITOLO V

DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 42.

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono.

Art. 43.

Gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi all'ufficiale dello stato civile sono ricevuti in presenza di due testimoni maggiori di età, preferendosi quelli scelti dalle parti interessate anche fra i loro parenti.

Art. 44.

Gli atti relativi allo stato civile, oltre quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome e la qualità dell'ufficiale dinanzi a cui si formano; il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la professione e la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

Art. 45.

L'ufficiale dello stato civile quando riceve un atto dichiara tale sua qualità. Se egli non è il sindaco, enuncia anche se riceve l'atto per assenza o impedimento di lui, ovvero per delegazione.

Art. 46.

I documenti, di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile, devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorità da cui emana e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.

Art. 47.

L'atto, appena compiuto, è letto dall'ufficiale dello stato civile, ai dichiaranti ed ai testimoni, i quali devono immediatamente sottoscriverlo insieme con lo stesso ufficiale dello stato civile.

Dell'adempimento di questa formalità si fa menzione nell'atto.

Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.

Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve nell'atto medesimo farne menzione.

L'atto è chiuso con la firma dell'ufficiale dello stato civile e, dopo chiuso, non può subire variazioni.

Art. 48.

Quando la legge richiede per la formazione dell'atto l'intervento del segretario comunale, anche questo deve sottoscriverlo, ma dopo l'ufficiale dello stato civile.

Art. 49.

Le parti interessate, nei casi in cui non sono tenute a comparire personalmente, possono farsi rappresentare da persona munita di mandato speciale. Questo può risultare da scrittura privata autenticata, quando non è espressamente stabilito che deve risultare da atto pubblico.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 50.

L'ufficiale dello stato civile non può enunciare negli atti di cui è richiesto se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono stabilite o permesse per ciascun atto.

Art. 51.

I cittadini che si trovano fuori dello Stato devono fare, secondo le norme stabilite dalla presente legge, le dichiarazioni per gli atti di nascita o di morte all'autorità consolare che adempie le funzioni di ufficiale dello stato civile nel luogo in cui tali fatti sono avvenuti.

Le dichiarazioni devono invece farsi con le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa, ovvero se manca sul luogo l'autorità consolare. In questi casi copia autentica dell'atto è subito trasmessa a cura del dichiarante all'autorità consolare competente.

Art. 52.

La celebrazione del matrimonio fuori dello Stato tra cittadini oppure tra cittadini e stranieri può essere compiuta con l'osservanza delle norme stabilite dal codice civile innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente a norma della legge consolare ovvero con le forme stabilite dalla legge del luogo innanzi all'autorità competente, salvo in questo ultimo caso l'osservanza del comma secondo dell'articolo precedente per quanto riguarda la trasmissione della copia dell'atto.

Art. 53.

Le autorità diplomatiche o consolari, a norma della legge consolare, devono trasmettere copia degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti al Ministero degli affari

esteri, il quale ai fini della trascrizione trasmette a sua volta:

gli atti di nascita all'ufficio di stato civile dell'ultima residenza del padre del bambino o della madre se il padre non è conosciuto;

gli atti di matrimonio all'ufficio di stato civile dei comuni dell'ultima residenza degli sposi;

gli atti di morte all'ufficio di stato civile del comune dell'ultima residenza del defunto.

In mancanza di residenza nello Stato gli atti sono trasmessi per la trascrizione all'ufficio di stato civile di Roma.

Art. 54.

Le autorità che ricevono dai commissari di marina o dai comandanti di navi mercantili ovvero dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, gli atti di nascita o di morte da essi formati, devono trasmettere prontamente gli atti stessi, per la trascrizione, agli uffici di stato civile competenti ai sensi dell'articolo precedente.

TITOLO VI

DEI DOCUMENTI CHE SI PRESENTANO ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Art. 55.

Le procure e gli altri documenti, che si presentano all'ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, sono da lui ritirati e formano gli allegati degli atti stessi.

Art. 56.

Gli allegati di ciascun atto sono muniti del visto dell'ufficiale dello stato civile e raccolti in un apposito fascicolo.

Art. 57.

Sul fascicolo degli allegati l'ufficiale dello stato civile indica:

- 1) il nome e il cognome di coloro a cui l'atto si riferisce;
- 2) il registro che contiene l'atto ed il numero progressivo col quale l'atto è nel medesimo segnato;
- 3) il numero e l'indicazione dei documenti che vi sono inclusi.

Art. 58.

I fascicoli che contengono gli allegati si riuniscono in quattro volumi, corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

I detti fascicoli sono per ciascun volume segnati con un numero progressivo, conservando l'ordine cronologico delle date degli atti.

Ciascuno dei quattro volumi, unitamente al corrispondente registro, è depositato presso gli archivi del comune.

Art. 59.

I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile, semprechè non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni, devono essere costituiti da atti pubblici, essere conformi alle leggi sul bollo e sul registro e, ove occorra, essere legalizzati nei modi e nelle forme di legge.

Per gli atti dello stato civile, trasmessi nello Stato per la trascrizione dalle autorità diplomatiche o consolari, è sufficiente la legalizzazione dell'autorità che li trasmette.

Art. 60.

I documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del paese in cui il documento fu redatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

Se manca la traduzione, l'ufficiale dello stato civile o il procuratore della Repubblica nomina d'ufficio un interprete per la traduzione; questa deve essere confermata con giuramento.

Quando non è possibile provvedere nel modo innanzi indicato, la traduzione è richiesta al Ministero di grazia e giustizia, in conformità della legge 7 gennaio 1937, numero 23, modificata dalla legge 31 luglio 1956, n. 1001.

Per le spese della traduzione si applicano le disposizioni dell'articolo 28.

TITOLO VII

DEI REGISTRI DI CITTADINANZA

Art. 61.

Nei registri di cittadinanza sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 e successive modificazioni, e che sono a lui rese a norma dell'articolo 16 della legge stessa e dell'articolo 8 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Art. 62.

Nei registri di cittadinanza si trascrivono:

- 1) i decreti di concessione della cittadinanza italiana;
- 2) gli altri decreti o provvedimenti delle autorità competenti che importano riconoscimento, concessione, perdita o revoca della cittadinanza italiana;
- 3) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, prevedute nell'articolo 7 della legge 13 giugno 1912 n. 555;
- 4) i decreti e gli altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano;
- 5) i decreti con i quali il Ministro dell'Interno inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana;

6) le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, quando sono state rese all'estero all'autorità diplomatica o consolare ovvero al comandante della nave, a norma dell'articolo 8, comma secondo, del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Art. 63.

Nelle dichiarazioni previste nell'articolo 61 e nei numeri 3 e 6 dell'articolo 62 il dichiarante deve indicare, e ove occorre, documentare le circostanze per le quali crede di poterle rendere.

Art. 64.

L'ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto nell'articolo 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Se il giuramento deve essere prestato, a norma dell'articolo 3 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, innanzi all'ufficiale dello stato civile, questi lo riceve nei termini stabiliti nello stesso articolo, previa ammonizione sull'importanza morale e religiosa dell'atto medesimo, e ne redige il processo verbale.

Il processo verbale di giuramento o quello che in copia sia stato trasmesso all'ufficiale dello stato civile, in conformità di quanto è pure stabilito nell'articolo 3 sopra indicato o in altre disposizioni, deve essere menzionato nell'atto di trascrizione del decreto di concessione ed inserito nel volume degli allegati.

Art. 65.

Oltre quanto è prescritto negli articoli 3, 5, 6 e 8 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, l'autorità diplomatica o consolare, che ha ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali è prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza dello

Stato, deve immediatamente trasmetterne copia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, all'ufficio dello stato civile del comune nel quale la trascrizione deve avere luogo.

La trascrizione è eseguita nei registri di cittadinanza del comune ove il dichiarante ha o intende stabilire la propria residenza, o, in mancanza, in quelli del comune di nascita od infine, se il dichiarante è nato e residente all'estero, in quelli del comune da lui indicato, o, in mancanza d'indicazione, in quelli di Roma.

TITOLO VIII

DEI REGISTRI DI NASCITA - DEGLI
ATTI DI NASCITA - DEGLI ATTI
DI RICONOSCIMENTO
DEI FIGLI NATURALI

CAPO I

Dei registri di nascita

Art. 66.

La prima parte dei registri di nascita è suddivisa in due serie distinte rispettivamente con le lettere *A* e *B*.

Art. 67.

Nella serie *A* della parte prima si ricevono le dichiarazioni delle nascite, comprese quelle di cui agli articoli 71 e 76.

Nella serie *B* della stessa parte prima si ricevono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all'articolo 70.

Art. 68.

Nella parte seconda si iscrivono:

1) gli atti delle nascite avvenute in viaggio per aria e che si denunciano nello Stato;

2) i processi verbali di cui all'articolo 77 relativi alla consegna di bambini trovati;

3) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma della prima parte dell'articolo 86.

Nella stessa parte seconda si trascrivono:

1) gli atti di nascita ricevuti all'estero;

2) gli atti di nascita ricevuti durante viaggi per mare o per ferrovia;

3) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

4) le dichiarazioni di consegna di bambini ad un istituto ai sensi dell'articolo 79;

5) le sentenze passate in giudicato che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;

6) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, esclusi quelli di cui al n. 3 del comma precedente e quelli ricevuti nell'atto di matrimonio;

7) le sentenze passate in giudicato che dichiarano la nullità del riconoscimento di filiazione naturale;

8) le dichiarazioni giudiziali di paternità o di maternità di cui all'articolo 87, dopo che sono passate in giudicato;

9) i decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome ed i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;

10) i provvedimenti di dichiarazione, revoca o estinzione dell'affiliazione;

11) le sentenze di rettificazione e quelle di cui agli articoli 70 e 71.

Gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 devono essere trascritti per intero. Per quelli di cui al n. 6, quando si tratta di riconoscimento di figli adulterini a norma dell'articolo 252, comma terzo, del codice civile, si trascrive il solo decreto che ammette il riconoscimento.

CAPO II

Degli atti di nascita - degli atti di riconoscimento dei figli naturali

Art. 69.

La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.

Se il bambino non gli è presentato, l'ufficiale dello stato civile deve altrimenti accertarsi della verità della nascita e può anche, quando lo reputa necessario, esigere la presentazione del neonato.

Nell'atto di nascita si fa menzione della presentazione del neonato o degli altri modi di accertamento della nascita.

Art. 70.

Se la dichiarazione è fatta dopo dieci giorni dalla nascita, l'ufficiale dello stato civile la inserisce nella serie B della parte prima dei registri di nascita; ma l'atto così formato non acquista efficacia e non se ne può rilasciare estratto o certificato se non dopo che è stato dichiarato valido dal tribunale con il procedimento della rettificazione.

L'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto una tardiva dichiarazione di nascita deve farne, ad ogni effetto, immediato rapporto al procuratore della Repubblica, e quando gli perviene la sentenza del tribunale che provvede sulla dichiarazione stessa, ne fa annotazione in margine all'atto relativo.

Art. 71.

L'ufficiale dello stato civile, quando è a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne fa immediato rapporto al procuratore della Repubblica. Egli forma l'atto di nascita soltanto in base a sentenza del tribunale emessa con il procedimento della rettificazione: della sentenza deve essere fatta menzione nell'atto stesso.

Art. 72.

La dichiarazione di nascita è fatta dal padre o da un suo procuratore speciale; in mancanza, dal medico o dalla levatrice o da qualche altra persona che ha assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia o da persona delegata dall'istituto o stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da un suo procuratore speciale.

L'atto relativo è steso immediatamente dopo la dichiarazione.

Il dichiarante, quando non è il medico o la levatrice, deve esibire il certificato sanitario, di cui all'articolo 18, comma secondo, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, numero 2128.

Art. 73.

L'atto di nascita enuncia il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è dato.

Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.

Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.

Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.

Art. 74.

È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi, e per i figli di cui non sono conosciuti i genitori anche cognomi, ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche.

Ai figli, di cui non sono conosciuti i genitori, è vietato altresì di imporre nomi e cognomi che possono rivelare l'origine ille-

gittima, ovvero cognomi stranieri, di importanza storica, appartenenti a famiglie illustri o note comunque nel luogo in cui l'atto di nascita è formato, ovvero predicati o appellativi.

Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma primo, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, impone egli stesso il nome al bambino.

Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile, che impone il nome ovvero il cognome al bambino ai sensi di questo articolo e dell'articolo precedente, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.

Art. 75.

Se la nascita è da unione legittima, nell'atto relativo, oltre le indicazioni di cui all'articolo 73, si devono enunciare il nome e cognome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la professione e la residenza del padre e della madre.

Se la nascita è da unione illegittima, le enunciazioni sopra indicate dovranno essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendono la dichiarazione di nascita, o che hanno fatto constare per atto pubblico del proprio consenso ad essere nominati, ferma in ogni caso la disposizione dell'articolo 84, comma primo, parte prima.

Art. 76.

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all'articolo 72, comma quarto, ovvero con certificato medico.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.

Art. 77.

Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e con gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.

Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e il cognome che gli sono imposti e l'istituto o la persona a cui esso è consegnato.

Art. 78.

Quando il bambino trovato, o figlio di genitori non conosciuti, è affidato ad un istituto, l'ufficiale dello stato civile indica rispettivamente nel processo verbale di consegna o nell'atto di nascita anche l'istituto a cui il bambino è mandato, e rilascia alla persona all'uopo incaricata copia di detti atti, da consegnare al direttore dell'istituto insieme con il bambino e con gli oggetti e contrassegni presso di lui ritrovati. Del ricevimento del bambino il direttore redige nei registri dell'istituto processo verbale, nel quale trascrive pure la copia degli atti suindicati.

Art. 79.

Quando un bambino è consegnato ad un istituto, il direttore, per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato, deve darne comunicazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale l'istituto si trova, indicando il giorno e l'ora in cui è stato ricevuto il bambino, il sesso, l'età apparente e gli oggetti rinvenuti presso il bambino stesso; deve

inoltre indicare il nome e il cognome dati al bambino e il numero d'ordine d'iscrizione nei registri.

Tale comunicazione è trascritta nel registro degli atti di nascita.

Art. 80.

Se la nascita avviene durante un viaggio per mare, l'atto relativo deve formarsi entro ventiquattro ore dalla nascita a cura del commissario di marina, se si tratta di nave della marina militare, e a cura del comandante, se si tratta di nave mercantile, osservate rispettivamente le norme del regolamento per il servizio di bordo delle navi militari e quelle del codice della navigazione e relativo regolamento.

Art. 81.

Nel primo porto in cui approda la nave, se esso è in paese estero e vi risiede una autorità consolare, il commissario di marina e il comandante sono tenuti a depositare presso la stessa autorità copia autentica degli atti di nascita che hanno redatto. (Se il porto è nello Stato, il commissario di marina è tenuto a depositare gli atti originali presso l'autorità militare marittima e il comandante della nave deve depositare le copie autentiche presso l'autorità marittima portuale; le dette autorità marittime provvedono a termini dell'articolo 54.

Art. 82.

Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, la dichiarazione deve essere fatta al capo del convoglio, che redige apposito verbale con le indicazioni prescritte per gli atti di nascita e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio.

Il capo della stazione trasmette, entro ventiquattro ore, il verbale all'ufficiale dello stato civile del luogo, che lo trascrive nei registri delle nascite.

Art. 83.

Le nascite avvenute in viaggio per aria sono registrate nel giornale di rotta e denunciate a cura del comandante dell'aeromobile nel prossimo luogo di approdo alle competenti autorità dello Stato o alle competenti autorità consolari, secondo che l'approdo avviene nello Stato o all'estero, per la formazione dei relativi atti.

Art. 84.

Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento a sensi di legge, e, se il riconoscimento è fatto con atto distinto posteriore alla nascita e questa sia avvenuta in altro comune, deve altresì esibire copia integrale dell'atto di nascita.

Il riconoscimento del figlio adulterino, nel caso preveduto dall'articolo 252, comma terzo, del codice civile, non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile nè nell'atto di nascita, nè con atto separato.

L'ufficiale dello stato civile, se rifiuta di ricevere la dichiarazione di riconoscimento, deve rilasciare un certificato con la indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Art. 85.

La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta davanti all'ufficiale dello stato civile separatamente da altro atto di stato civile, è iscritta nei registri delle nascite.

Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, o riguarda un figlio nascituro da madre residente in altro comune, l'ufficiale dello stato civile che lo ha ricevuto ne trasmette copia autentica, nel primo caso all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita, ai fini della annotazione di cui all'articolo 90

n. 1, e nel secondo caso a quello del comune di residenza della madre, ai fini dell'annotazione stessa, qualora la nascita avvenga in quest'ultimo comune.

Art. 86.

La dichiarazione di riconoscimento fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, esclusa quella ricevuta direttamente da un ufficiale dello stato civile, e, dopo il passaggio in cosa giudicata, la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale sono trascritte nei registri delle nascite del comune nel quale trovasi l'atto di nascita, o di quello della residenza della madre se trattasi di riconoscimento fatto prima della nascita.

Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione, salvo quanto è disposto nell'articolo 119 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, per gli atti di riconoscimento ricevuti dalle autorità militari nella zona delle operazioni.

Se trattasi di dichiarazione contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dal deposito del testamento olografo o dalla pubblicazione del testamento segreto o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.

La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale deve essere trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione.

La trascrizione può essere chiesta da chiunque all'ufficiale dello stato civile.

Quando non si tratta di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità o di decreto che ammette il riconoscimento nel caso preveduto dall'articolo 252, comma terzo, del codice civile, l'ufficiale dello stato civile deve rifiutare di eseguire la trascrizione se il riconoscimento è vietato dalla legge, rilasciando in pari tempo un certificato con la indicazione dei motivi.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contro il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Dopo la trascrizione, il riconoscimento è annotato in calce all'atto di nascita.

Il giudice, nel caso preveduto dall'articolo 268 del codice civile, può ordinare che siano sospese la trascrizione e l'annotazione del riconoscimento impugnato. Può ordinare altresì che la domanda di impugnazione sia annotata in calce all'atto di nascita, quando vi è stato già annotato il riconoscimento ed in margine ad ogni altro atto iscritto o trascritto dal quale il riconoscimento stesso risulta.

Se la persona riconosciuta è sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o trascrizione del riconoscimento.

Art. 87.

La sentenza passata in giudicato, che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento, è comunicata a cura del pubblico ministero o è notificata dagli interessati all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione in margine all'atto di riconoscimento ed in calce all'atto di nascita, riproducendone integralmente il dispositivo nella parte che si riferisce all'accoglimento dell'impugnazione.

Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata in margine all'atto di riconoscimento ed in calce allo atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione.

Art. 88.

Il riconoscimento di un figlio già riconosciuto dall'altro genitore deve essere comu-

nicato, a cura dell'ufficiale dello stato civile, al procuratore della Repubblica, il quale provvede a darne notizia agli interessati.

Art. 89.

In margine agli atti di nascita si annotano:

- 1) i decreti di adozione e le sentenze di revoca;
- 2) i provvedimenti di dichiarazione, di revoca e di estinzione dell'affiliazione;
- 3) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela;
- 4) i provvedimenti di concessione e di revoca dell'emancipazione;
- 5) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione, le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
- 6) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;
- 7) le sentenze che pronunziano la nullità del matrimonio e quelle che ne pronunziano lo scioglimento eseguibili nello Stato;
- 8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze passate in giudicato che pronunziano l'annullamento di una trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi a un ministro del culto cattolico;
- 9) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto o la perdita della cittadinanza italiana;
- 10) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta divenute eseguibili e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano l'esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

È fatta salva ogni altra annotazione marginale prescritta dalla legge ovvero ordinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 90.

In calce agli atti di nascita si annotano:

1) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale in qualunque forma compiuti ovvero il decreto che ammette il riconoscimento nel caso preveduto dall'articolo 252, comma terzo, del codice civile, e le sentenze dichiarative di nullità del riconoscimento;

2) le dichiarazioni giudiziali di filiazione naturale;

3) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione a norma dell'articolo 86, comma nono, e le relative sentenze sulle impugnazioni stesse a norma dell'articolo 87;

4) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per decreto e i provvedimenti che le annullano;

5) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;

6) i decreti di cambiamento o di aggiunta di nome o cognome e i provvedimenti di revoca;

7) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;

8) le sentenze di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri;

9) l'atto di morte.

Art. 91.

All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio si provvede a cura dell'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione del relativo atto, quando egli ha notizia della esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio. All'annotazione della legittimazione per decreto si provvede a richiesta del pubblico ministero presso la corte di appello.

L'annotazione può essere richiesta, in ogni caso, dagli interessati.

TITOLO IX

DELLA CELEBRAZIONE
DEL MATRIMONIO

CAPO I

*Dei registri per le pubblicazioni
di matrimonio*

Art. 92.

In ciascun ufficio di stato civile si deve tenere un registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio e per i processi verbali di affissione della medesima.

Le norme stabilite dal codice civile e dalla presente legge per i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte sono comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 93.

Il registro delle pubblicazioni è costituito da due parti. La prima parte è composta di fogli con moduli stampati; la seconda è suddivisa in due serie: serie A composta di fogli con moduli stampati, serie B composta di fogli in bianco.

Art. 94.

L'ufficiale dello stato civile nella parte prima iscrive le richieste di pubblicazione di matrimonio fatte davanti a lui.

Nella serie A della parte seconda trascrive le richieste pervenute dall'ufficiale dello stato civile di altro comune; nella serie B della stessa parte seconda iscrive le dichiarazioni di cui all'articolo 97 fatte in seguito a dispensa dalla pubblicazione e trascrive le richieste di pubblicazione provenienti dallo estero.

Art. 95.

Il registro per le pubblicazioni fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio.

Esso viene conservato presso l'ufficio di stato civile fino a quando non sono stati celebrati tutti i matrimoni della cui pubblicazione fu nel medesimo ricevuta la richiesta, ovvero fino a quando per il decorso dei centottanta giorni indicati nell'articolo 99 del codice civile la pubblicazione si deve considerare come non avvenuta.

In seguito il registro è depositato presso gli archivi del comune.

CAPO II

Della richiesta di pubblicazione

Art. 96.

Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile, ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell'articolo 49.

Quando l'incarico è stato conferito a chi esercita la patria potestà o la tutela basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.

Art. 97.

Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare:

il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza e la professione degli sposi;

il luogo di loro residenza nell'ultimo anno;

il nome e il cognome dei loro genitori, se conosciuti;

il nome e il cognome delle persone di cui è necessario l'assenso al matrimonio, ai sensi dell'articolo 90 del codice civile;

se tra gli sposi esiste un impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, ai sensi dell'articolo 87 del codice civile;

se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio;

se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.

Le dichiarazioni fatte da chi richiede la pubblicazione devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due testimoni che sono presenti all'atto di richiesta.

Art. 98.

Chi richiede la pubblicazione deve presentare, oltre a quelli indicati nell'articolo 97 del codice civile, tutti gli altri documenti che in base alle fatte dichiarazioni sono necessari per la celebrazione del matrimonio.

Lo sposo, che si trova nell'impossibilità di presentare l'atto di nascita, può supplirvi con un atto di notorietà formato davanti al pretore del luogo ove è nato o risiede.

L'atto di notorietà deve contenere la dichiarazione giurata di cinque testimoni, ancorchè parenti degli sposi, nella quale essi devono indicare il nome, il cognome, la professione, la residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, e infine le cause per cui non può essere prodotto l'atto di nascita, nonchè le circostanze relative alla conoscenza che ciascun testimone ha delle fatte dichiarazioni.

Art. 99.

Se il matrimonio non può essere celebrato senza particolare assenso, permesso o autorizzazione, deve essere presentato all'ufficiale dello stato civile il documento dal quale risulta l'assenso, il permesso o l'autorizzazione.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 100.

Quando l'assenso prescritto dall'articolo 90 del codice civile non è dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile, se ne deve provare la prestazione nel modo indicato nel comma terzo del predetto articolo, ovvero si deve presentare copia del provvedimento di cui al comma quarto dello stesso articolo.

Nei casi in cui la persona, alla quale spetta l'esercizio della patria potestà, si trova nella impossibilità di manifestare la propria volontà, questa impossibilità si prova:

1) con la produzione dei relativi documenti, quando essa consta già in modo legale;

2) con la produzione di un atto di notorietà redatto nelle forme indicate nell'articolo 98, quando invece l'impossibilità non consta in modo legale.

La richiesta della pubblicazione di matrimonio, fatta da chi deve dare l'assenso, importa la prestazione di esso.

Art. 101.

Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale è stata concessa dispensa a termini delle disposizioni del codice civile, lo sposo deve presentare copia del provvedimento di dispensa.

Art. 102.

Lo sposo, che ha già contratto un matrimonio, deve provare la sua libertà di stato con la produzione di copia integrale dell'atto di morte del coniuge o dell'atto di matrimonio recante la annotazione della sentenza dichiarativa di morte presunta del coniuge stesso, ovvero l'annotazione del provvedimento che dichiara nullo o scioglie il matrimonio o che dispensa da quello rato e non consumato.

Se si tratta di vedova, l'ufficiale dello stato civile deve accertare che sono decorsi trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a

norma dell'articolo 89 del codice civile, tranne che la vedova sia stata dispensata da questo impedimento o abbia partorito.

Art. 103.

Se è stata concessa la riduzione del termine della pubblicazione, a norma dell'articolo 100 del codice civile, deve essere presentato il relativo provvedimento da chi richiede la pubblicazione.

Art. 104.

L'ufficiale dello stato civile, nel processo verbale contenente le dichiarazioni prescritte dall'articolo 97, prima di fare menzione dei documenti presentati in relazione alle dichiarazioni stesse, indica in quali comuni deve essere eseguita la pubblicazione.

Tra i documenti deve essere compresa la richiesta della pubblicazione, che sia stata fatta dal parroco a termini dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Art. 105.

Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale dello stato civile fa eseguire la pubblicazione nel luogo dell'ultima residenza nello Stato.

Nell'ipotesi di cui sopra lo sposo deve far constare la sua libertà di stato durante tutto il tempo della residenza all'estero.

Art. 106.

La richiesta della pubblicazione che viene fatta da un sordomuto che sa leggere e scrivere è presentata per iscritto.

Se il sordomuto non sa o non può scrivere, l'ufficiale dello stato civile riceve la richiesta per mezzo di un interprete, scegliendolo di preferenza tra le persone abituate a trattare con il sordomuto. L'interprete deve prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è conferito.

Art. 107.

Gli sposi dispensati dalla pubblicazione devono presentare il decreto di dispensa all'ufficiale dello stato civile. Questi, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, riceve le dichiarazioni indicate nell'articolo 97 con i documenti giustificativi e redige processo verbale nel registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio. Nel processo verbale si deve fare menzione che la pubblicazione è stata omessa per la ottenuta dispensa.

CAPO III

Della dispensa dagli impedimenti a contrarre matrimonio e della dispensa dalla pubblicazione

Art. 108.

La facoltà di dispensare dall'impedimento dell'età, ai sensi dell'articolo 84 del codice civile, e da quelli derivanti da adozione e da affiliazione, indicati nell'articolo 87 dello stesso codice, è delegata al procuratore generale presso la corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi hanno la loro residenza.

La facoltà di dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 3 e 5 del citato articolo 87, nel numero 4 dello stesso articolo per l'affinità in linea retta derivante da matrimonio dichiarato nullo, e nell'articolo 89 del medesimo codice civile è delegata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi hanno la loro residenza.

Art. 109.

Quando gli sposi non risiedono entrambi nella circoscrizione della stessa corte di appello o dello stesso tribunale, il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, al quale fu presentata la domanda, deve assumere informazioni prima di deci-

dere, rivolgendosi, rispettivamente, anche al procuratore generale presso la corte di appello o al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'altro sposo.

Se entrambi gli sposi risiedono all'estero, è competente a concedere la dispensa il procuratore generale o il procuratore della Repubblica dell'ultima loro residenza nello Stato.

Se gli sposi non hanno mai avuto residenza nello Stato, è competente il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma o il procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città.

Art. 110.

Chi richiede la dispensa deve unire alla domanda:

l'atto di nascita degli sposi;

gli atti che provano i rapporti di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra gli sposi, nel caso in cui l'impedimento deriva da tali rapporti;

tutti gli altri documenti che, secondo i casi, giustificano i fatti e le ragioni esposti.

Se per il matrimonio occorre inoltre l'assenso, questo deve essere provato a termini dell'articolo 90 del codice civile.

Art. 111.

Contro il diniego della dispensa dagli impedimenti, di cui agli articoli precedenti, è ammesso reclamo al Ministro di grazia e giustizia. Se il reclamo merita accoglimento, la dispensa è data con decreto del Capo dello Stato.

Art. 112.

La facoltà di ridurre il termine della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 100, comma primo, del codice civile, e quella di dispensare dalla pubblicazione, ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, sono delegate al procuratore della Repubblica presso il tri-

bunale nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di stato civile competente a ricevere la richiesta della pubblicazione.

Alla domanda di dispensa dalla pubblicazione deve essere unito, con i documenti che la giustificano, l'atto di notorietà di cui all'articolo 100 del codice civile. Devono essere anche esibiti per visione tutti gli atti e documenti indicati nell'articolo 98.

Contro il diniego della dispensa dalla pubblicazione è ammesso reclamo al Ministro di grazia e giustizia, il quale, se il reclamo merita accoglimento, concede la dispensa con suo decreto.

CAPO IV

Della pubblicazione

Art. 113.

Ricevuta la richiesta della pubblicazione in conformità delle disposizioni del capo II di questo titolo, l'ufficiale dello stato civile redige con chiara scrittura l'atto di pubblicazione e ne cura l'affissione a norma degli articoli 93 e 95 del codice civile.

Art. 114.

Se ha avuto luogo la riduzione del termine della pubblicazione, se ne deve fare menzione in principio dell'atto di pubblicazione, indicando anche la misura della riduzione medesima.

Art. 115.

Se la pubblicazione deve essere fatta anche in altro comune, l'ufficiale dello stato civile, richiesto a norma dell'articolo 94, comma terzo, del codice civile, trascrive per intero nel registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio l'istanza fattagli, e cura la sollecita esecuzione della pubblicazione nel modo indicato nell'articolo 113.

Art. 116.

In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.

Sopra questo spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l'indicazione « Pubblicazioni di matrimonio ».

L'autorità comunale provvede affinché sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati.

Art. 117.

L'ufficiale dello stato civile redige processo verbale dell'affissione nel registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio a margine della relativa richiesta, indicando che l'atto di pubblicazione è stato continuamente affisso per tutta la durata del termine prescritto.

La stessa indicazione deve essere fatta nei certificati della eseguita pubblicazione, di cui all'articolo 120, comma secondo.

Art. 118.

L'ufficiale dello stato civile, che dopo eseguita la pubblicazione rilascia il certificato menzionato nell'articolo 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847, ovvero l'autorizzazione indicata nell'articolo 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, deve fare annotazione dell'avvenuto rilascio a margine dell'atto di richiesta della pubblicazione.

Art. 119.

I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta della pubblicazione sono allegati al registro delle medesime, dopo essere stati ritirati, ordinati e disposti dall'ufficiale dello stato civile secondo le norme prescritte negli articoli 56 e seguenti.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Celebrato il matrimonio, i documenti di cui al comma precedente sono tolti dal registro anzidetto e collocati fra gli allegati all'atto di matrimonio.

Art. 120.

Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi si possono presentare all'ufficiale dello stato civile, al quale fecero la richiesta della pubblicazione, per essere uniti in matrimonio.

Fra gli allegati all'atto di matrimonio l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che delega per questa altro ufficiale, inserisce anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata regolarmente fatta in tutti i comuni in cui doveva essere eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione.

CAPO V

Delle opposizioni

Art. 121.

L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve sollecitamente informarne il pubblico ministero, affinché questi possa fare opposizione al matrimonio e ne sospende intanto la celebrazione fino a quando il procuratore della Repubblica gli abbia fatto note le sue determinazioni.

Art. 122.

L'ufficiale dello stato civile sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell'articolo 104 del codice civile, se gli è notificata una opposizione da chi ne ha facoltà e per causa ammessa dalla legge.

Art. 123.

L'opposizione al matrimonio può essere sempre fatta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso.

Nell'ipotesi preveduta nell'articolo 109 del codice civile l'opposizione può anche essere notificata all'ufficiale delegato, il quale in questo caso deve restituire all'ufficiale delegante la richiesta fattagli, unendovi l'atto di opposizione.

Art. 124.

In margine al processo verbale di richiesta della pubblicazione si deve annotare l'atto di opposizione, il quale è collocato fra gli altri allegati al verbale.

In margine allo stesso verbale si devono pure annotare la sentenza che rigetta od ammette un'opposizione e la rinunzia agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.

CAPO VI

Dei registri e degli atti di matrimonio

Art. 125.

Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente.

Art. 126.

La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C.

Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune da-

vanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformità degli articoli 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune dello Stato davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione già avvenuta.

Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono:

1) gli atti di matrimonio celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'articolo 110 del codice civile;

2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'articolo 101 del codice civile;

3) gli atti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'articolo 109 del codice civile;

4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;

5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarità del caso non si adattano i moduli stampati.

Nella stessa serie C si trascrivono:

1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;

2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;

3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'articolo 109 del codice civile;

4) gli atti dei matrimoni di cui è stata disposta la trascrizione a norma dell'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847;

5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;

6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri, e quelle che rendono esecutive nello Stato sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio;

7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;

8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'articolo 16 della medesima legge, si pronuncia l'annullamento di una trascrizione già eseguita.

La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero.

Art. 127.

L'atto di matrimonio deve indicare:

1) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la professione e la residenza degli sposi;

2) il nome e il cognome dei loro genitori;

3) l'assenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela o quello del curatore del minore emancipato, quando il curatore è uno dei genitori, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 90, comma quarto, del codice civile;

4) la data dell'eseguita pubblicazione o il decreto di dispensa;

5) la data del decreto di concessione della dispensa da alcuno degli impedimenti di legge;

6) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;

7) il luogo in cui segue la celebrazione del matrimonio, nel caso preveduto nell'articolo 110 del codice civile, e il motivo del

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;

8) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.

Riguardo alle indicazioni di cui ai numeri 3, 4 e 5 è fatto salvo il caso preveduto nell'articolo 101 del codice civile.

Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio, fermo quanto è stabilito nell'articolo 84 per le dichiarazioni di riconoscimento.

Art. 128.

L'ufficiale dello stato civile, per ricevere la dichiarazione degli sposi e dichiarare la loro unione in matrimonio, a termini dell'articolo 107 del codice civile, deve cingere la sciarpa tricolore, secondo le disposizioni di legge.

Art. 129.

Se lo sposo è sordo o sordomuto e sa leggere, l'ufficiale dello stato civile gli presenta il codice civile affinché legga gli articoli 143, 144 e 145.

Se è sordomuto e sa scrivere, deve fare per iscritto la dichiarazione di voler contrarre matrimonio.

Art. 130.

Se lo sposo sordo o sordomuto non sa né leggere né scrivere, l'ufficiale dello stato civile nomina un interprete in conformità di quanto è prescritto nell'articolo 106 e, fattogli prestare giuramento ai sensi dello stesso articolo, si vale di lui per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

L'adempimento di tali formalità si fa constare nell'atto di matrimonio.

Art. 131.

L'ufficiale dello stato civile, che valendosi della facoltà concessa dall'articolo 109 del codice civile richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio, deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.

I documenti sono tenuti dall'ufficiale delegante per essere poi uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli deve essere trasmessa, per la trascrizione, nel giorno successivo alla celebrazione.

Art. 132.

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, l'ufficiale dello stato civile, che ha celebrato il matrimonio tra sposi di cui anche uno soltanto risiede in altro comune, o ne ha trascritto l'atto quando il matrimonio è stato celebrato davanti a un ministro del culto cattolico o di culto ammesso nello Stato, deve trasmettere, nel giorno successivo all'eseguita celebrazione o trascrizione, rispettivamente copia autentica dell'atto di matrimonio ovvero del verbale di trascrizione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi, ai fini della trascrizione prevista nell'articolo 126.

Art. 133.

L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune ove ciascuno degli sposi è nato, o dove fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dall'articolo 68, comma secondo, numeri 1, 2, 3 e 4.

Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'articolo 131, comma secondo.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo avviso deve pure essere dato:

1) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato;

2) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto un atto di matrimonio celebrato all'estero, ovvero una sentenza passata in giudicato, dalla quale risulta l'esistenza di un matrimonio.

Il procuratore della Repubblica, ricevuto l'avviso, provvede immediatamente, a norma dell'articolo 175, all'annotazione sul registro delle nascite.

Art. 134.

In margine agli atti di matrimonio si fa annotazione:

1) della eseguita trasmissione al parroco della notizia di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, numero 847;

2) delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'articolo 126, comma quinto, numeri 6 e 8;

3) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta divenute eseguibili, e di quelle che a termini dell'articolo 67 del codice civile dichiarano l'esistenza delle persone, di cui era stata dichiarata la morte presunta, o ne accertano la morte.

Quando nell'atto di matrimonio vi è stato riconoscimento di prole naturale, le annotazioni previste nel penultimo comma dell'articolo 86 e nell'articolo 87 devono essere eseguite anche a margine dell'atto di matrimonio.

È fatta salva ogni altra annotazione prescritta dalla legge ovvero ordinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 135.

Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'articolo 126, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, devono essere trasmessi in copia

autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli articoli 126 e 134.

Se la prova del matrimonio risulta da sentenza penale, la trasmissione della copia autentica della sentenza è fatta a cura del pubblico ministero.

Art. 136.

Per la trascrizione e per le annotazioni dell'atto di matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e di quello celebrato davanti a un ministro di un culto ammesso nello Stato, si applicano pure, rispettivamente, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 847 e della legge 24 giugno 1929, n. 1159, oltre quelle stabilite in altre leggi.

TITOLO X

DEI REGISTRI E DEGLI ATTI DI MORTE

Art. 137.

Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattegli direttamente nei casi indicati nell'articolo 139, comma primo.

Art. 138.

La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere A e B.

Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile redige in seguito ad avviso, notizie o denunce avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell'articolo 139, comma secondo, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all'articolo 144, dai capi stazione nel caso di

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui all'articolo 147, dai comandanti di aeromobili o dai direttori di aeroporto nei casi indicati nell'articolo 148, comma primo e quarto.

Nella serie B, composta di fogli in bianco, si trascrivono:

- 1) gli atti di morte ricevuti all'estero;
- 2) gli atti di morte ricevuti durante un viaggio in mare e quelli formati nello Stato dalle autorità marittime a termini dell'articolo 146, comma primo e terzo;
- 3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
- 4) i processi verbali formati dal sindaco o da altro pubblico ufficiale nel caso preveduto nell'articolo 145; i processi verbali formati dall'autorità marittima portuale nel caso preveduto nell'articolo 146, comma quarto, e, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di scomparsa in mare contemplati nell'articolo 206 del codice della navigazione e negli articoli 387 e 388 del relativo regolamento;
- 5) le dichiarazioni autentiche delle autorità marittime e dei direttori di aeroporto nei casi preveduti rispettivamente nell'articolo 146, comma secondo, e nell'articolo 148, comma terzo;
- 6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;
- 7) le sentenze dichiarative di morte presunta divenute eseguibili;
- 8) le sentenze che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano l'esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

Nella stessa serie B si iscrivono o si trascrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.

La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 e nel precedente comma è fatta per intero.

Art. 139.

La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma precedente, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'articolo 140.

Art. 140.

L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la professione e la residenza dei dichiaranti.

In qualunque caso di morte violenta, ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

L'ufficiale dello stato civile che ha formato l'atto di morte deve indicare a margine dell'atto medesimo il numero, parte e serie dell'atto di nascita del defunto in base alle risultanze del relativo registro.

Art. 141.

Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ufficiale dello stato civile non può accorderla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi previsti nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.

Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

Art. 142.

Quando è stata data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto al procuratore della Repubblica. In tale caso, se l'atto di morte non è stato ricevuto, non deve essere iscritto nel registro se non dopo la sentenza del tribunale pronunciata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero. La sentenza deve essere menzionata nell'atto stesso ed inserita nel volume degli allegati.

Art. 143.

L'ufficiale dello stato civile, che, nell'accertare la morte di una persona ai sensi dell'articolo 141, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato, deve farne immediato rapporto al pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova. Nei comuni che sono sedi di tribunale, il rapporto è fatto al procuratore della Repubblica.

Art. 144.

Quando risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può seppellire il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il co-

gnome, la data e il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto.

Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente trasmettere allo ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali è formato l'atto di morte.

Art. 145.

Nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, lo ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale ne redige processo verbale e lo trasmette al procuratore della Repubblica, il quale, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nel registro di morte.

Il processo verbale deve indicare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere il cadavere o i cadaveri rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno di essi, e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni che possono servire ad accertare il numero e l'identità dei morti.

Art. 146.

Se taluno muore durante un viaggio in mare, l'atto di morte è formato dagli ufficiali indicati nell'articolo 80 e si osservano per il deposito dell'atto medesimo le disposizioni dell'articolo 81.

Quando per naufragio di una nave sono da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne fa trascrivere una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso in cui si è perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono sono compresi gli ufficiali indicati nell'articolo 80, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dall'autorità consolare e nello Stato dall'autorità marittima.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel caso di naufragio di navi minori o di altri galleggianti l'autorità marittima portuale, accertato l'infortunio, ne redige processo verbale con l'indicazione delle persone che sono da ritenere perite. Il processo verbale è trasmesso al procuratore della Repubblica il quale, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Art. 147.

Se taluno muore durante un viaggio per ferrovia, l'atto di morte è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova la stazione, nella quale il cadavere è stato deposto.

A tal fine il capo della stazione trasmette, entro ventiquattro ore, avviso del decesso all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 140 e che egli deve curare di raccogliere dal capo del convoglio o altrimenti.

Art. 148.

La morte avvenuta in viaggio per aria è registrata nel giornale di rotta e il comandante dell'aeromobile la deve denunciare, per la formazione del relativo atto, all'ufficiale dello stato civile, ovvero all'autorità consolare, nel luogo di atterraggio o di approdo, in cui il cadavere è deposto.

La denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'atterraggio o dall'approdo con le indicazioni stabilite nell'articolo 140.

Quando in conseguenza della perdita di un aeromobile, sono da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza, il direttore dell'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile nello Stato, accertato l'infortunio, fa inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Quando si è perduta, con il comandante e gli altri ufficiali, una parte soltanto dello equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile, gli atti di morte sono formati dagli ufficiali

dello stato civile dei rispettivi comuni, a cui appartenevano le persone morte, in base alla denuncia che deve a loro essere fatta, dopo i necessari accertamenti, dal direttore dell'ultimo aeroporto toccato.

Quando il sinistro è avvenuto all'estero, gli atti di morte sono formati, sulla dichiarazione dei superstiti, dall'autorità consolare.

Art. 149.

L'ufficiale dello stato civile, che iscrive nei propri registri un atto di morte, provvede per l'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, osservate le disposizioni dell'articolo 175.

Se la nascita è avvenuta in altro comune, egli deve trasmettere la proposta di annotazione di morte al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il detto comune affinché sia provveduto all'annotazione, a norma del predetto articolo 175.

L'obbligo di cui al comma precedente spetta all'ufficiale dello stato civile, pure nel caso in cui ha trascritto nei propri registri un atto di morte, che non sia già ricevuto nei registri di morte di un altro comune.

Art. 150.

In margine agli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione ad essi relative; ed in margine agli atti di trascrizione delle sentenze dichiarative di morte presunta si fa annotazione delle sentenze che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano l'esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

È fatta salva ogni altra annotazione prescritta dalla legge ovvero ordinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 151.

L'obbligo di dare notizia al giudice tutelare della morte di persona, la quale ha lasciato figli in età minore, a termini dell'ar-

articolo 345 del codice civile, spetta, nel caso preveduto nell'articolo 149, terzo comma, all'ufficiale dello stato civile che è richiesto per la trascrizione dell'atto di morte e deve essere adempiuto nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di trascrizione.

Art. 152.

Nel caso di morte di straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia autentica dell'atto di morte al procuratore della Repubblica affinché sia trasmessa, per mezzo del Ministero degli affari esteri, al governo dello Stato a cui apparteneva il defunto, purchè nello Stato medesimo siano in vigore disposizioni analoghe.

Se lo straniero non aveva con sè persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale dello stato civile informa, in pari tempo, della morte il procuratore della Repubblica affinché ne sia avvertito il console dello Stato a cui il defunto apparteneva.

TITOLO XI

DEI CAMBIAMENTI E DELLE AGGIUNTE DI NOMI E COGNOMI

CAPO I

Dei cambiamenti e delle aggiunte di cognome

Art. 153.

Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne domanda al Ministro di grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

Art. 154.

La domanda è presentata al procuratore generale presso la corte d'appello nella cui giurisdizione il richiedente ha la sua residenza.

Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministro di grazia e giustizia con il suo parere e con tutti i documenti necessari.

Art. 155.

Il Ministro, se crede che la domanda merita di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente:

1) ad inserire per sunto la sua domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito nell'articolo seguente;

2) a fare affiggere dal messo comunale all'albo pretorio del comune di nascita e del comune della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il termine suindicato. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del messo fatta in calce all'avviso.

Il Ministro, con il decreto che autorizza la pubblicazione, può prescrivere che il richiedente notificchi a determinate persone il sunto della domanda e l'invito anzidetto, ed inoltre che tanto il sunto quanto l'invito siano inseriti una o più volte in determinati giornali.

Art. 156.

Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di giorni trenta dalla data dell'ultima affissione, inserzione o notificazione.

L'opposizione si fa con atto notificato al Ministro di grazia e giustizia per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 157.

Trascorso il termine indicato nell'articolo che precede, il richiedente, affinché possa essere emanato il decreto ministeriale di concessione, presenta al Ministro di grazia e giustizia:

1) un esemplare della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in cui venne inserita per sunto la sua domanda e un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale attestante l'eseguita affissione e la sua durata;

2) un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni;

3) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.

Se alla domanda è stata fatta opposizione, il Ministro di grazia e giustizia deve sentire il parere del consiglio di Stato.

CAPO II

Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e dei cambiamenti di cognomi in casi speciali

Art. 158.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 166 per la rettifica degli atti di nascita ivi indicati, chiunque vuole cambiare il nome od aggiungere al proprio un altro nome, ovvero vuole cambiare il cognome perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela origine illegittima, deve farne domanda al procuratore generale della corte d'appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta si riferisce.

Nella domanda, che deve essere corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita dell'interessato, si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o cognome oppure il nuovo nome o cognome che s'intende assumere.

In nessun caso possono essere attribuiti, in via di cambiamento del precedente co-

gnome, ai sensi del comma primo di questo articolo, cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note, sia nel luogo in cui trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza, nè cognomi che sono denominazioni di località, nè predicati o appellativi.

Art. 159.

Il procuratore generale, assunte informazioni sulla domanda, se crede che essa merita di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente:

1) ad inserire per sunto la domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni entro il termine stabilito nell'articolo seguente;

2) a fare affiggere dal messo comunale all'albo pretorio del comune di nascita e del comune della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il termine suindicato. L'affissione deve avere la durata di giorni quindici consecutivi e deve risultare dalla relazione del messo fatta in calce all'avviso.

Art. 160.

Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di quindici giorni dalla data dell'ultima affissione o dell'inserzione.

L'opposizione si fa con atto notificato al procuratore generale per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 161.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, il richiedente presenta al procuratore generale un esemplare della *Gazzetta Ufficiale*, in cui fu fatta l'inserzione, ed un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale attestante l'eseguita affissione e la sua durata.

Il procuratore generale, accertata la regolarità dell'inserzione e delle affissioni e

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

Il decreto, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato a cura del richiedente, per mezzo di ufficiale giudiziario, agli opposenti, i quali, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del consiglio di Stato.

Art. 162.

In tutti i casi di cambiamenti di nomi e cognomi perchè ridicoli o vergognosi o perchè rivelanti origine illegittima, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, le scritture e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa se lo stesso interessato si trova in disagiata condizione economica.

L'interessato, che intende usufruire delle agevolazioni concesse dalla precedente disposizione, deve presentare un certificato del sindaco relativo alla sua condizione economica e un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte, dal quale risulti se egli si trova iscritto nei ruoli delle imposte dirette, con l'indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle imposte medesime.

I predetti certificati devono essere rilasciati in carta non bollata dal sindaco e dall'ufficio distrettuale delle imposte del comune di origine e del comune dove l'interessato ha la sua residenza o il domicilio.

La dispensa dalle tasse è accordata con decreto del procuratore generale, il quale dispone altresì l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza spese.

CAPO III

Disposizioni generali

Art. 163.

I decreti che autorizzano la modificazione, il cambiamento o l'aggiunta del nome o co-

gnome devono essere trascritti, a cura del richiedente, nei registri in corso delle nascite del comune ove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.

La trascrizione e l'annotazione dei decreti del procuratore generale possono avere luogo soltanto quando non è stato presentato ricorso al Ministro di grazia e giustizia ovvero il ricorso sia stato respinto.

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma primo.

Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

Art. 164.

Nulla è innovato alle disposizioni del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, numero 898, del regio decreto 7 aprile 1927, n. 494 e del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1367.

TITOLO XII

DELLE RETTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 165.

Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere di ufficio le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scrittura, avvertite però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.

Art. 166.

Sono rettificati d'ufficio, tenendo conto, in quanto è possibile, del desiderio delle parti interessate per la scelta del nuovo nome, gli atti di nascita formati dopo il 31 dicembre 1939:

1) quando, contro il divieto dell'articolo 74, sono stati imposti cognomi come nomi,

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o sono stati imposti nomi, e per i figli di genitori non conosciuti anche cognomi, ridicoli o vergognosi o che recano offesa all'ordine pubblico o al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono denominazioni di località;

2) quando ai figli di genitori non conosciuti sono stati imposti nomi o cognomi che possono farne sospettare l'origine, ovvero cognomi d'importanza storica o appartenenti a famiglie illustri o comunque note nel luogo in cui l'atto di nascita è formato, ovvero predicati o appellativi.

Sono pure rettificati d'ufficio, a norma del comma precedente, gli atti di nascita di persone tuttora viventi, sebbene formati anteriormente al 1° gennaio 1940, quando contengono nomi, e per i figli di genitori non conosciuti anche cognomi, ridicoli o vergognosi o che recano offesa all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso.

Art. 167.

La parte interessata, che intende promuovere una rettificazione, deve farne domanda al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello stato civile, nei registri del quale è inserito o si sarebbe dovuto inserire l'atto da rettificare.

Il pubblico ministero, oltre che nei casi preveduti negli articoli 165 e 166, promuove la rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse delle persone povere che gliene fanno richiesta direttamente, ovvero per mezzo del pretore o dell'ufficiale dello stato civile, e che presentano i certificati occorrenti per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Art. 168.

La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia integrale dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dalla fotocopia corrispondente rilasciata dall'ufficio micrografico presso il tribunale.

Se la domanda è diretta a supplire un atto omesso o a rinnovare un atto distrutto o smarrito, si devono presentare il certificato dell'ufficiale dello stato civile e quello del funzionario dell'ufficio micrografico presso il tribunale che accertano l'omissione, la distruzione o lo smarrimento, oltre i documenti necessari alla formazione o ricostruzione dell'atto.

Sulla domanda di rettificazione il tribunale, sentito il pubblico ministero, provvede in camera di consiglio con sentenza. Il tribunale prima di provvedere può ordinare la comparizione delle parti interessate e richiedere, ove del caso, il parere del giudice tutelare.

Art. 169.

I tribunali della Repubblica sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniera quando questi sono stati trascritti nei registri dello Stato, ed a provvedere per la formazione degli atti omessi che si sarebbero dovuti trascrivere nello Stato, se fossero stati formati all'estero. La competenza in questo ultimo caso spetta al tribunale nella cui giurisdizione l'atto si sarebbe dovuto trascrivere.

Art. 170.

Per le rettificazioni degli atti dello stato civile ricevuti dalle autorità diplomatiche o consolari si osservano le disposizioni della legge consolare.

Tali disposizioni si osservano parimenti nei casi in cui è stata omessa la formazione degli atti di competenza delle dette autorità.

Art. 171.

Chi intende fare eseguire una sentenza di rettificazione deve farne richiesta, anche verbale, all'ufficio dello stato civile nei cui registri è inserito o si sarebbe dovuto inserire l'atto da rettificare, depositando in copia autentica la sentenza medesima.

TITOLO XIII

DELLE ANNOTAZIONI

Art. 172.

Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria sono apposte sull'atto al quale si riferiscono dall'ufficiale dello stato civile nei registri in corso o in quelli depositati negli archivi del comune.

L'ufficiale dello stato civile vi provvede di ufficio o a richiesta del procuratore della Repubblica o delle parti interessate.

Il testo dell'annotazione apposta dall'ufficiale dello stato civile, successivamente alla traduzione microfotografica degli atti, deve essere subito trasmesso, su modulo conforme, anche per le dimensioni, a quello stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, al tribunale ove è depositato il fotogramma dell'atto cui l'annotazione si riferisce.

Il funzionario dell'ufficio microfotografico provvede a tradurre in fotogramma il testo dell'annotazione ed a conservarlo in apposita custodia.

Art. 173.

Chi ha interesse che sia eseguita una annotazione sopra un atto dello stato civile deve farne domanda all'ufficiale dello stato civile presso il quale si trova il registro in cui l'atto è contenuto, e deve presentare copia autentica del documento su cui la domanda si fonda.

Art. 174.

Non si può procedere a rettificazione od annotazione in base a sentenza se questa non è passata in giudicato, fermo quanto è stabilito per le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta negli articoli 729 e 730 del codice di procedura civile e salva ogni altra diversa disposizione di legge.

Art. 175.

Se l'annotazione richiesta o da eseguire d'ufficio riguarda i registri in corso, l'ufficiale dello stato civile può eseguirla senza altro.

Quando è stato effettuato il deposito dei registri, l'ufficiale dello stato civile deve proporre il testo dell'annotazione al procuratore della Repubblica. Se vi è stata domanda, la proposta deve essere trasmessa entro il termine di tre giorni insieme con la domanda medesima e con i relativi documenti.

Il procuratore della Repubblica, se riconosce che l'annotazione deve essere eseguita, ne stabilisce il testo e lo trasmette all'ufficiale dello stato civile il quale provvede ad apporre l'annotazione e, qualora sia avvenuta la traduzione in microfilm del relativo registro, a trasmettere il testo della annotazione medesima all'ufficio microfotografico presso il tribunale, ai sensi dell'articolo 172, terzo comma.

Art. 176.

Fermo quanto è disposto nell'articolo 133, nel caso di atti che non sono stati iscritti originariamente nei registri dello stato civile dello Stato ma sono stati soltanto trascritti, tutte le annotazioni sono fatte sugli atti trascritti, e nel caso di atti iscritti nei registri di un comune dello Stato e trascritti in quelli di altro comune, le annotazioni sono fatte sugli atti iscritti e riportate poi sugli atti trascritti, a richiesta dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite, a termini dell'articolo 175 comma primo, ovvero a richiesta del procuratore della Repubblica che ha provveduto a termini del comma terzo dello stesso articolo.

Art. 177.

Le annotazioni, che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la trascrizione nei registri dello stato civile, devono essere precedute dalla

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

detta trascrizione, salvo che questa sia stata già eseguita.

In ogni caso nelle annotazioni occorre specificare l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite. Se l'atto o il provvedimento trovasi inserito in un registro dello stato civile, occorre pure indicare il detto registro, il comune e l'anno a cui il registro stesso si riferisce nonchè il numero dell'atto.

Le annotazioni sono firmate dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 178.

Le annotazioni sugli atti contenuti nei registri dello stato civile devono essere eseguite a margine o in calce di essi, secondo le speciali disposizioni che le stabiliscono. Tuttavia le annotazioni che dovrebbero essere eseguite a margine possono essere fatte in calce o viceversa, quando è esaurito lo spazio per esse rispettivamente riservato.

Se è esaurito tutto lo spazio destinato alle annotazioni, l'ufficiale dello stato civile, che deve eseguirne altre sullo stesso atto, le iscrive, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, su un foglio a parte vistato dal pretore.

Tale foglio, di cui deve essere fatta nota di richiamo nell'atto, è inserito insieme con il provvedimento di autorizzazione in apposito fascicolo da unire al rispettivo registro.

TITOLO XIV

DELLE VERIFICAZIONI DEI REGISTRI
DELLO STATO CIVILE

Art. 179.

Il pretore si deve recare nei mesi di gennaio e di luglio negli uffici di stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare:

1) se i registri sono tenuti con regolarità e con precisione;

2) se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono regolarmente disposti nel volume degli allegati;

3) se sono state osservate tutte le altre norme stabilite dalla legge.

Art. 180.

Terminata la verifica, il pretore fa in ciascun registro e sotto l'ultimo atto la seguente dichiarazione:

« Verificato in questo giorno del mese dell'anno » e vi appone la firma.

Art. 181.

Il pretore redige processo verbale della eseguita verifica. Nel processo verbale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verifica, il numero degli atti esistenti e verificati in ciascuno registro e le osservazioni fatte.

Il processo verbale è sottoscritto dal pretore e dall'ufficiale dello stato civile ed è trasmesso al procuratore della Repubblica.

Per la compilazione del processo verbale il pretore non ha bisogno dell'assistenza del cancelliere.

Art. 182.

Il procuratore della Repubblica è incaricato di vigilare sulla regolare tenuta dei registri e in generale sul servizio dello stato civile.

Può inoltre procedere, in ogni tempo, a verifica straordinaria dei registri esistenti presso gli uffici di stato civile o delegare per essa il pretore.

Nel mese di marzo il procuratore della Repubblica comunica al procuratore generale i processi verbali delle verificazioni compiute dai pretori sui registri dell'anno precedente a norma dell'articolo 179, ovvero i processi verbali delle verificazioni straordinarie eseguite a norma del comma precedente.

Il procuratore generale riferisce annualmente, entro il mese di giugno, al Ministro di grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto della corte di appello.

TITOLO XV

DEGLI ESTRATTI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E DEI RELATIVI CERTIFICATI

Art. 183.

Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono riportate le indicazioni contenute nell'atto originale e nelle relative annotazioni, con la osservanza, quando l'atto riguarda figli naturali, delle norme stabilite nell'articolo 185. Però se nell'originale sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni che modificano o integrano il testo dell'atto, lo estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni, tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto che devono intendersi modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni medesime.

Se sorgono difficoltà circa la formazione dell'estratto, il procuratore della Repubblica, su richiesta dell'interessato o dell'ufficiale dello stato civile, dà le opportune disposizioni.

In tutti i casi in cui è prescritta o viene richiesta da pubbliche autorità la presentazione ad uffici pubblici di estratti o copie di atti dello stato civile è sufficiente la presentazione di estratti formati secondo le disposizioni precedenti.

È fatta salva ogni altra disposizione di legge circa le indicazioni negli estratti degli atti dello stato civile e nei relativi certificati.

Art. 184.

Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quan-

do ne è fatta espressa richiesta, la quale deve essere preventivamente autorizzata dal procuratore della Repubblica.

L'estratto per copia integrale deve contenere:

1) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi sul registro, compresi il numero e le firme appostevi;

2) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;

3) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme allo originale.

Art. 185.

Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta.

Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che lo hanno riconosciuto o legittimato.

Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente all'adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

Il figlio naturale non riconosciuto, nè legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e semprechè l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 411 del codice civile, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di affiliato. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Ciò semprechè l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta, a termini degli articoli 410 e 411 del codice civile.

L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia.

Art. 186.

Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:

1) l'intitolazione di estratto per riassunto o per copia integrale con l'indicazione del registro dal quale l'estratto viene desunto, nonchè dell'anno e del comune a cui il registro stesso appartiene;

2) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato a norma dell'articolo 5 comma secondo;

3) il bollo d'ufficio.

Art. 187.

Gli estratti degli atti dello stato civile ed i certificati vengono rilasciati sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo e contrassegnati a margine col numero progressivo di cui all'articolo 190.

Art. 188.

Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre l'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

1) per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie dei processi verbali di trascrizione dei decreti e di altri atti, di una facciata . . . lire 25

per ogni facciata o parte di facciata in più . . . » 20

2) per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata . . . » 25

per ogni facciata o parte di facciata in più . . . » 20

3) per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile . . » 15

4) per qualsiasi certificato . . » 10

Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente deve essere annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato.

Art. 189.

Gli estratti ed i certificati di cui al precedente articolo, occorrenti alle persone povere, sono rilasciati con la esazione del diritto di lire 2, salvo che servano per scopi di beneficenza, di leva militare o pensione di guerra, nel quale caso sono rilasciati gratuitamente.

Gli estratti ed i certificati anzidetti sono pure rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso di ufficio ed a qualsiasi persona in tutti i casi in cui per disposizione di legge tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo.

In fine dell'estratto o del certificato si deve indicare, oltre il nome e il cognome del richiedente, il motivo per il quale è stato rilasciato gratuitamente.

Art. 190.

Negli uffici dello stato civile deve essere tenuto un registro dei diritti riscossi, a termini degli articoli precedenti, per la spedizione degli estratti e dei certificati.

Nel detto registro devono essere annotati, di giorno in giorno, gli estratti ed i certificati rilasciati, il nome e il cognome delle persone a cui essi si riferiscono, l'ammontare dei diritti riscossi ed il numero progressivo con cui sono stati segnati i detti estratti e certificati.

Art. 191.

Nonostante il disposto dell'articolo 39 i cancellieri degli uffici microfotografici ed ogni altro depositario degli atti microfotografati possono attestare in calce agli estratti ed ai certificati rilasciati dagli ufficiali dello stato civile la loro conformità con le copie microfotografiche da essi custodite.

I cancellieri degli uffici microfotografici, nel rilasciare le fotocopie di cui all'articolo 39 o nell'apporre l'attestazione prevista dal precedente comma, debbono osservare le disposizioni di questo titolo, ma non sono obbligati ad avere il registro prescritto nell'articolo 190, nè a prendere nota particolare dell'attività compiuta al riguardo, dovendosi nella riscossione dei diritti uniformare a quanto è stabilito per la riscossione dei diritti di cancelleria.

Art. 192.

I diritti esatti dagli ufficiali dello stato civile sono riscossi a favore del comune.

Quelli esatti dai cancellieri degli uffici microfotografici fanno parte dei diritti di cancelleria.

TITOLO XVI

DELLE SANZIONI

Art. 193.

Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge il colpevole è soggetto al pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire quattrocento a lire ottomila, salvo che il fatto costituisca reato.

La competenza per l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente spetta al tribunale civile.

L'azione è promossa dal pubblico ministero e si prescrive in tre anni dal giorno della commessa infrazione anche se sono stati compiuti atti di procedura.

Art. 194.

Il procuratore della Repubblica, prima di promuovere l'azione contro un ufficiale dello stato civile, ne informa il procuratore generale.

Art. 195.

Per l'applicazione della sanzione stabilita nell'articolo 193 il tribunale provvede in camera di consiglio.

La condanna si prescrive nel termine di anni cinque dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

Art. 196.

Sull'istanza del pubblico ministero il presidente del tribunale stabilisce il giorno in cui l'incolpato deve comparire davanti al tribunale per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza e del decreto è notificata all'incolpato nella forma delle citazioni almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la comparizione.

Art. 197.

L'incolpato può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario munito di mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare deduzioni scritte a sua difesa.

Il mandato può essere steso in fine dell'atto di citazione.

Art. 198.

Il tribunale, sentiti l'incolpato, se è comparso, ed il pubblico ministero, pronunzia sull'istanza proposta.

Art. 199.

La sentenza del tribunale deve essere depositata nella cancelleria entro dieci giorni dalla deliberazione. Il cancelliere cura che

un avviso dell'avvenuto deposito, contenente l'indicazione del dispositivo della sentenza, sia comunicato al procuratore della Repubblica e sia notificato all'incolpato.

Contro la sentenza è ammesso ricorso alla corte d'appello. Il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso, di cui al comma precedente, e deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi.

Il ricorso da parte dell'incolpato è presentato alla cancelleria della corte.

Il procuratore della Repubblica, se ritiene che si debba proporre ricorso, ne informa il procuratore generale, indicando i motivi. Il procuratore generale, quando ravvisa fondati motivi, formula il ricorso e lo trasmette alla cancelleria della corte.

Il cancelliere della corte, entro due giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma secondo, presenta i ricorsi che sono stati proposti al presidente, il quale stabilisce il giorno per la decisione della corte.

Copia del decreto del presidente e, se è stato proposto, del ricorso del procuratore generale è notificata all'incolpato nella forma delle citazioni almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la comparizione. Nello stesso termine è comunicata al procuratore generale copia del decreto del presidente e, se è stato proposto, copia del ricorso dell'incolpato.

Nel procedimento innanzi alla corte si osservano le disposizioni degli articoli 197 e 198.

La corte, qualora sia stato presentato ricorso da parte del procuratore generale, può condannare ad una somma maggiore di quella applicata dal tribunale.

Art. 200.

Per quanto non è preveduto negli articoli precedenti si osservano nei giudizi per le infrazioni indicate nell'articolo 193 le norme stabilite dal codice di procedura civile riguardo alle materie da trattare in camera di consiglio.

TITOLO XVII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 201.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione delle norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici microfotografici. Entro dieci anni da tale entrata in vigore dovrà gradualmente provvedersi, nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge, alla traduzione microfotografica di tutti gli atti dello stato civile preesistenti e che si trovano già depositati presso le cancellerie dei tribunali.

Art. 202.

All'onere per l'impianto delle apparecchiature occorrenti per le traduzioni microfotografiche degli atti dello stato civile, previsto in lire 306.000.000, si provvederà, per lire 150.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1961-62, corrispondente a quello n. 84 dell'esercizio 1960-61, e per lire 156.000.000 mediante versamento in entrata di un corrispondente importo, con prelievo dei fondi a disposizione del Ministero di grazia e giustizia di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, destinati a sopperire ai bisogni straordinari dei tribunali e delle preture.

All'onere per il funzionamento del servizio microfotografico, valutato in lire 15 milioni annue, ed all'altro per la traduzione microfotografica degli atti esistenti, da sostenersi nel previsto decennio in ragione di lire 81.550.000 annue, si provvederà nell'esercizio finanziario 1961-62 e successivi mediante versamenti in entrata, per corrispondenti importi, con prelievi dagli stessi fondi a disposizione del Ministero di grazia e giustizia indicati al precedente comma.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.